

2015

*MARIFARMA FM SRL unipersonale -
MOG 231, vers. 1.0*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231

RISCK ASSESSMENT – GAP ANALYSIS – ACTION PLAN

1	Sommario	
2	DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO	2
3	MODELLO 231 MARIFARMA SRL UNIPERSONALE	7
4	CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI E DEI PROCESSI AZIENDALI NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEI REATI A DOLO GENERICO E COLPOSI (COMPLIANCE PROGRAMS)	11
4.1	SISTEMA ORGANIZZATO DI DELEGHE E FUNZIONI	12
4.2	CONTROLLI	13
4.3	SOGGETTI DESTINATARI	14
4.4	ATTUAZIONE DEL MODELLO	14
5	DISAMINA DEL D.L.VO N. 231/2001	16
6	PROCESSI AZIENDALI E PROTOCOLLI OPERATIVI	24
7	TECNICA REDAZIONALE DEL MODELLO 231- SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE	25
7.1	CRITERI GUIDA IMPIEGATI AL FINE DELLA COSTRUZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231	26
7.2	ULTERIORE SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GUIDA AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO 231	33
7.3	CARATTERISTICHE/CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE	39
8	ORGANISMO DI VIGILANZA	41
9	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	43
10	RENDICONTO	44
11	CODICE DI COMPORTAMENTO	45
12	SISTEMA DISCIPLINARE	46
13	LE SINGOLE FAMIGLIE DI REATO	48
13.1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	48
13.2	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	52
13.3	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	53
13.4	CONCUSSIONE E CORRUZIONE	53
13.5	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	55
13.6	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	55
13.7	REATI SOCIETARI	56
13.8	TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	58
13.9	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	58
13.10	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DELITTI PREVISTI DALLA SEZIONE I DEL CAPO III DEL TITOLO XII DEL LIBRO II DEL CODICE PENALE	58
13.11	ABUSI DI MERCATO	58
13.12	OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	59
13.13	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO (AUTORICICLAGGIO) E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	59
13.14	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	61
13.15	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	62
13.16	REATI TRIBUTARI	62
13.17	REATI AMBIENTALI	64
13.18	ASSUNZIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	69
14	FONTI DI COGNIZIONE	70

MODELLO di organizzazione e gestione ai sensi del D.L.vo n. 231/2001

MARIFARMA FMS.R.L. unipersonale

PARTE GENERALE

2 DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO

La società **MARIFARMA FM SRL unipersonale**, con sede legale in Pescara (PE) alla via Balilla n. 13/4 CAP 65021, società iscritta presso la CCIAA di Pescara, numero REA PE 53496, CF/Partita IVA 01547940682, PEC: marifarma@pecsicura.it, capitale sociale euro 100.000,00 interamente v. e s., ha ad oggetto (principale e prevalente)

a) prestazione di servizi in materia di ingegneria clinica consistenti nella gestione, assistenza, manutenzione, noleggio ed acquisto di apparecchiature elettromedicali ed impianti per conto di strutture ed enti sanitari pubblici e privati;

b) prestazione di servizi nel settore dell'*health facility management* e, precisamente, nell'ambito della erogazione di servizi integrati in favore di strutture sanitarie, sia pubbliche che private, consistenti, a titolo meramente esemplificativo ancorché non esaustivo, nello svolgimento e nella gestione di servizi di manutenzione di immobili e dei relativi impianti (elettrici, idraulici, di condizionamento ecc...), di assistenza tecnica ai macchinari ed alle apparecchiature elettromedicali, di pulizia, sanificazione e sterilizzazione, di lavanderia e stireria ecc..., con possibilità di assumere e concedere appalti per le suddette attività;

c) ritiro e trasporto, in proprio e per conto di terzi, di campioni biologici (provette, sacche di sangue, ecc...);

d) gestione di servizi tecnologici ed organizzativi per laboratori di analisi, centri trasfusionali, laboratori di anatomia patologica, radiodiagnostica, radioterapia, centrale di sterilizzazione, blocchi operatori, compresa la fornitura di tecnologia, ecc...;

e) allestimento e realizzazione di strutture sociali e sanitarie, in tutti i loro aspetti (ad esempio: funzionali, organizzativi, architettonici, impiantistici e tecnologici) e in tutte le loro fasi di attività (ad esempio: studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e collaudo). Questa attività sarà svolta nei limiti previsti dalla normativa vigente con particolare rispetto di quella inerente l'esercizio delle attività protette;

f) sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, comprendente l'analisi di rispondenza ai requisiti di sicurezza, lo studio e la realizzazione degli interventi di adeguamento di strutture, impianti ed apparecchi, nonché le verifiche periodiche su apparecchi, impianti ed ambienti rispetto a tutti i fattori di rischio (fisico, chimico, biologico, ecc...) previsti dalla normativa vigente (monitoraggio di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti con verifiche strumentali, rilievi, misurazioni, campionature e collaudi degli stessi);

g) prestazioni di servizi multidisciplinari nel campo della sicurezza ed igiene sul lavoro ad aziende pubbliche e private, industrie, ditte artigiane, consorzi, enti, per la prevenzione e/o ottimizzazione, e/o verifica e controllo qualità;

h) analisi, studio, ricerca, progettazione e gestione degli interventi di tutela dell'ambiente, connessi alle strutture sociali e sanitarie e comunque legati alla salute dei cittadini;

i) produzione e prestazione di servizi alle imprese, di servizi di intermediazione quali segreteria, recapito, ricerca, selezione ed addestramento del personale e di ogni altro tipo di servizio rivolto alle imprese sia pubbliche che private.

Con il presente documento la società procede alla elaborazione di un Modello di organizzazione e gestione rilevante ex D. L.vo n. 231/01, in *compliance* alle Linee guida Confindustria 2014, approvate dal Ministero lo scorso luglio 2014, nonché al più volte novellato quadro normativo di riferimento che da ultimo ha visto le modifiche all'art. 25 *octies* del D.l.vo n. 231/01 ad opera dell'art. 3, comma 5, L. 15.12.2014, n. 186, con decorrenza dal 01.01.2015, e l'attuazione, per le PPAA, del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (cfr Circolare n. 1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione avente ad oggetto "ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), v. anche appendice di aggiornamento al MOG 231 del dicembre 2014 e rendiconto ODV del 30/01/2015, per l'anno 2014.

La società ha la sede operativa in San Giovanni Teatino (CH) CAP 66020, frazione Zona Commerciale.

Si segnala che la quota sociale è di proprietà della MARINELLI holding S.r.l.

In via esemplificativa e non esaustiva, tra i protocolli/procedure in essere adottati dalla società e quelli oggetto di continua implementazione, anche alla luce delle disposizioni di cui ai verbali ODV cui si rimanda (vedasi gestionale Vittoria RMS), meritano menzione:

A. L'esistenza di procedure che definiscono i rapporti endoaziendali, le procure e i poteri di firma in considerazione dei soggetti a ciò preventivamente qualificati e in ragione del tipo di attività che il soggetto è chiamato a svolgere nell'interesse dell'azienda (es. rapporti con la pubblica amministrazione, operazioni finanziarie, acquisizione di certificazioni, autorizzazioni, licenze etc.): in particolare **P'amministratore unico** Marinelli Cristiana gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e ha la rappresentanza della società (v. visura MARIFARMA FM S.R.L. unipersonale); non esiste un Consiglio di Amministrazione, non esistono institori o delegati di funzione equipollente.

B. La società attualmente si avvale di una collegata, Paradiso Residence SRL, per mezzo della quale gestisce le attività di carattere amministrativo-contabile-gestionale e della collegata MARIFARMA FM S.R.L. per i servizi afferenti le gare.

C. La società non adotta il sindaco unico con carica contestuale di revisore unico dei conti.

D. La società è prossima alla divulgazione ai livelli apicali di un ***anti bribery corruption***, rilevante non solo ai fini della prevenzione della corruzione ma anche ai fini del riciclaggio. L'*anti bribery act* rileva anche ai fini della gestione del contenzioso e dei reati di intralcio alla giustizia (corruzione in atti giudiziari);

E. È correntemente adottato apposito protocollo deputato alla disciplina dell'approvvigionamento, degli acquisti, degli eventuali subappalti ed eventuali partecipazione a gare pubbliche (v.si manuale della qualità REV 0 del 26/11/2014 il quale disciplina e cataloga i processi aziendali);

F. La società persegue l'oggetto sociale prevalentemente mediante impiego, prevalentemente, di forme contrattuali di assistenza tecnica. I rapporti con i fornitori possono articolarsi anche mediante formule contrattuali di agenzia, subappalto. Marifarma FM SRL si avvale a sua volta di tecnici per la

manutenzione presso enti ospedalieri, i quali saranno oggetto di specifica formazione sia da un punto di vista ambiente e sicurezza sia etico-comportamentale.

G. La società, attraverso il Modello 231, appronterà un protocollo operativo finalizzato alla **documentazione delle vigilanze** (flussi informativi), specialmente al fine di segnalare eventuali anomalie o criticità gestionali suscettibili di rischio reato;

H. Marifarma FM SRL Unipersonale implementa in sede 231 le *compliance* in materia di privacy e trattamento dati informatici (DPS), le *compliance programs* per il *file sharing* e utilizzo licenziato di software;

I. Ulteriori procedure sono elencate nella parte speciale del MOG 231 consultabile sul Modulo dinamico Vittoria RMS – in dotazione alla società – per quanto riguarda la prevenzione dei reati contro la PA, nonché la prevenzione degli altri reati dolosi previsti dal decreto legislativo n. 231/2001;

J. La società definisce periodicamente un piano di formazione specifica ai soggetti interessati per la prevenzione di rischi reato in materia di associazione a delinquere, industria e commercio, illecita concorrenza, vendita prodotti industriali con informazioni mendaci, convocazione assemblee rapporti con i soci, reati tributari, abuso del diritto e, in genere, reati a matrice dolosa predicati dal D. L.vo n. 231/01;

K. La società si dota di un Organismo di vigilanza monocratico/monosoggettivo – come consentito ai sensi del par. 2.1 Linee Guida Confindustria 2014, parte generale, dotato di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione, con le seguenti principali funzioni: vigilanza sull'**effettività** del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito; esame dell'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati; analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Aspetto, quest'ultimo, che passa attraverso: **suggerimenti e proposte di adeguamento** del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi; **follow-up**: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L. La società provvede all'elaborazione e all'aggiornamento di mansionari definiti per ruolo/persona, secondo un organigramma costantemente revisionato, così da gestire al meglio la condotta imprudente, negligente e o imperita del dipendente e, più in particolare, al fine di comprovare, in caso di fatto reato da parte del soggetto apicale, la condotta fraudolenta dello stesso in rapporto alle specifiche di cui al MOG 231 adottato.

M. Ogni anno viene definito un piano finanziario per gli obiettivi da raggiungere, curato da personale esperto e competente.

N. MARIFARMA FM SRL Unipersonale attende alla **qualifica fornitori** ed implementa le funzioni in seno alle proprie risorse mediante Procedure, istruzioni operative, modulistica, piani di sviluppo elaborati in sede di manuale della Qualità.

O. La società svolge attività di rivendita e rappresentanze di prodotti sanitari (presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, apparecchiature, rappresentanze, gestione logistica di magazzino c/deposito terzi) avvalendosi di agenti prequalificati che partecipano, tra l'altro, agli incontri informativi organizzati dalle ditte produttrici e case madri rappresentate dall'azienda (tutte le attività di formazione sono registrate sulle schede individuali di ciascun dipendente e/o agente). La clientela è costituita, prevalentemente, da soggetti pubblici, il che implica l'adozione del Codice degli appalti pubblici (D. L.

vo n. 163/2006) recante norme in materia di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

L'OdV verifica la definizione e l'attuazione delle procedure sopra pianificate nonché la divulgazione periodica di questionari di indagine interna volti a verificare e documentare lo stato dell'arte aziendale in rapporto alle *compliance* 231.

La società sviluppa la propria azione commerciale principalmente su scala regionale e, per la restante parte, in Italia centrale. Non commercia con l'estero e non ha posizioni su estero che potenzialmente potrebbero interessare un risk assessment 231 in materia di esteroinvestizione, transfer price o gestione di transazioni finanziarie in paesi c.d. black list (risk: riciclaggio o corruzione internazionale).

Ad oggi la società non ha emesso titoli obbligazionari. Riguardo alle situazioni di cui all'art. 2359 c.c. (società controllate e collegate), e quelle di cui all'art. 2361 c.c. (partecipazioni) MARIFARMA FM SRL unipersonale è partecipata 100% da Marinelli holding S.r.l. (aspetto di cui si terrà conto in sede di valutazione in parte speciale).

Non risultano ipotesi di costituzioni di patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Non risultano formalizzate, da parte dei soggetti a ciò titolati in forza delle disposizioni del c.c., opposizioni a scelte gestionali o a determinazioni assembleari in materia di operazioni societarie suscettibili di deliberazione a mezzo assemblea ordinaria o straordinaria.

Non è prevista la delega penale ex D.L.vo n. 81/2008, art. 16.

Operazioni straordinarie pregresse: nessuna.

Rappresentante legale dell'impresa: Sig.ra Marinelli Cristiana.

La società non fa ricorso al capitale di rischio, pertanto non risulta applicabile il D. L.vo n. 58/1998 (intermediazione finanziaria).

* *

Informazioni specifiche per la prevenzione dei reati colposi:

RSPP: MASSIMILIANO DI FURA

RLS: Capuzzi Giuseppe

MC: Dott. FEBBO AUGUSTO

DT: Ing. Castagnola Claudio

Preposti: Capuzzi Giuseppe, Domenicone Giuseppe e Berardozi Mariagrazia.

Trattasi di soggetti che l'ODV dovrà auditare al fine di acquisire le informazioni e la documentazione (a campione) comprovante la previsione e l'attuazione delle specifiche tecniche normativamente richieste per la prevenzione dei rischi generici e specifici, comunque funzionali al dimensionamento del rischio inerente in rischio residuo.

DVR Parte generale, ultima revisione marzo 2015

Rischi specifici: si rimanda al DVR – DUVRI

PRINCIPALI PROCESSI AZIENDALI

02 controllo dei documenti e delle registrazioni			
03 attività della direzione	SEDE PRINCIPALE		
04 gestione delle risorse	SEDE PRINCIPALE		
05 Realizzazione del prodotto	SEDE PRINCIPALE		
05.01 pianificazione del servizio	SEDE PRINCIPALE		
05.02 commerciale (gestione promozione prodotti, ordini e gare)	SEDE PRINCIPALE		
05.03 qualifica fornitori e approvvigionamento	SEDE PRINCIPALE		
05.04 erogazione del servizio	SEDE PRINCIPALE		
05.05 gestione dei prodotti (magazzino)			
05.06 gestione degli strumenti di misura			
06 Misurazione, analisi e miglioramento	SEDE PRINCIPALE		
06.01 soddisfazione del cliente	SEDE PRINCIPALE		
06.02 verifiche ispettive	SEDE PRINCIPALE		
06.03 monitoraggio e misurazione dei processi	SEDE PRINCIPALE		
06.04 monitoraggio e misurazione dei servizi			
06.05 gestione di prodotti e servizi non conformi	SEDE PRINCIPALE		
06.06 gestione dei dati			
06.07 miglioramento – azioni correttive e preventive			

CCNL applicato: Commercio.

* *

La società detiene i seguenti certificati: UNI EN ISO 9001:2008 Certi Euro cert. n. 11102-427- Q/1 Q/2.

La parte speciale del Modello 231 è recepita e aggiornata nel software gestionale VITTORIA RMS e si compone, prioritariamente, della parte speciale elaborata da Confindustria - ultimo aggiornamento 2014 - con ogni adattamento del caso.

* *

La società non rientra nel novero dei soggetti tenuti all'applicazione e attuazione del PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E contestuale NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE (cfr Legge Severino, L. n. 190/2012).

* *

L'ODV verificherà le modalità attraverso le quali l'azienda attua la definizione di uno o più budget finanziari destinati a fronteggiare la prevenzione dei rischi-reato (cfr art. 6 D.L.vo n. 231/2001).

Il n. lavoratori alla data di redazione del presente modello sono 17

MARIFARMA FM S.R.L. Unipersonale attua la formazione ai neo assunti.

Situazione contenziosi aggiornata al mese di Marzo 2015: solo un progresso.

* * *

3 MODELLO 231 MARIFARMA SRL unipersonale.

Il presente documento si propone l'obiettivo di definire un Modello di organizzazione e gestione aziendale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 231/2001: il funzionamento del Modello punta a fornire la scriminante di cui all'art. 6 del citato decreto nel caso in cui dovessero verificarsi uno o più reati tra quelli predicati agli artt. 24 e ss. del testo normativo in commento.

Perché il Modello possa fungere da scriminante della responsabilità amministrativa dell'ente per fatto reato occorre che il Modello risulti, alla prova, **astrattamente idoneo** e **concretamente attuato** al fine preventivo.

Al riguardo, occorre premettere che il Modello 231 MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE, da un punto di vista metodologico, è redatto considerando aspetti diversi, sia tecnico-giuridici sia concettuali, esaminati tanto in fase di realizzazione quanto in fase di applicazione dello stesso. Altro è, ad esempio, strutturare il funzionamento e la documentazione di un processo o protocollo operativo aziendale e le annesse vigilanze in rapporto alla prevenzione di un reato colposo, altro è provvedervi in rapporto alla prevenzione di un reato doloso.

Il Modello 231 MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE definisce i caratteri generali che devono risultare in seno ai protocolli aziendali per la gestione dei relativi processi perché gli stessi possano dirsi normativamente idonei a prevenire i reati di cui agli artt. 24 e ss. del citato decreto. **All'uopo, gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 231/2001 costituiscono le linee guida che l'interprete deve fermamente considerare per la definizione dei caratteri in seno a ciascun protocollo o processo aziendale.**

Secondariamente, il Modello definisce le specificazioni proprie dei processi in essere per la prevenzione dei reati colposi essendo che, in detta ipotesi, a differenza di quanto accade per i reati a dolo generico, qualsiasi condotta (commissiva od omissiva) può astrattamente ritenersi idonea (da sola o in concorso con altre condotte) alla verifica del fatto reato (omicidio colposo, lesioni personali gravi o gravissime colpose, abbandono di rifiuto, sversamento etc.).

Sia la parte generale del Modello sia la parte speciale contengono **prescrizioni**.

L'ODV, pertanto, dovrà tenere conto del presente Modello e verificare l'attuazione sia di quanto previsto nella sua parte generale sia di quanto previsto nella sua parte speciale.

Per evidenti ragioni di razionalizzazione aziendale ed economia gestionale, il Modello 231 MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE recupera a sé i protocolli o processi aziendali già disciplinati ed esistenti al tempo dell'approvazione del MOG 231 (valutazione dei rischi fatta in sede di DVR, processi adottati per la gestione dei flussi finanziari, protocolli operativi etc.), **curandone l'adattamento secondo le specifiche e le esigenze proprie del Modello 231 come in appresso dettagliate (l'ODV vigilerà su tali specifiche).**

Infine, per quanto in questa sede interessa, si osserva che, rispetto a qualsiasi altro sistema di gestione, il Modello 231 si qualifica per la istituzione di un organismo di vigilanza, autonomo, qualificato e indipendente (posto all'apice dell'organigramma di controllo e vigilanza), soprattutto nell'azione di verifica e monitoraggio oltre che in quella di aggiornamento e miglioramento, **il quale, tra le sue funzioni/competenze, annovera anche quella di vagliare l'astratta idoneità dei processi aziendali ai fini prevenzionali, nonché la loro concreta attuazione da parte degli attori aziendali per fornire e documentare, in ultima analisi, il riscontro tecnico pratico della effettiva funzione preventiva di essi.**

Proprio la documentazione di tutti gli out-put di cui al Modello 231 adottato è di fondamentale importanza, attesa la rilevanza e la proiezione processualpenalistica del modello 231, ed atteso che, almeno relativamente al verificarsi di un reato a dolo generico (riciclaggio, truffa ai danni dello stato,

reati tributari etc.), spetta alla società fornire la prova dell'astratta idoneità e della concreta attuazione del modello adottato (assenza di colpa in organizzazione e di interesse o vantaggio per la società) con la conseguenza che il fatto reato si è verificato in quanto l'autore di esso ha fraudolentemente eluso (cfr art 6 D.L.vo n. 231/2001) le disposizioni, i principi, le regole, le vigilanze, i flussi etc. di cui al deliberato Modello 231.

Per tal via, l'Organismo di vigilanza tende ad offrire un giudizio tecnico in merito alla sussistenza o meno della c.d. colpa in organizzazione in capo al soggetto impresa; resta infatti esclusivo compito del giudice penale quello di definire l'efficacia scriminante, nel caso concreto, del Modello adottato.

Il Modello 231 MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE, in appreso anche MOG 231, è così strutturato

- 1. parte generale**, deputata alla descrizione delle finalità del modello (prevenire le anomalie e/o le criticità che possano qualificarsi come rischio-reato) e alla individuazione dei criteri seguiti per la definizione del risk assessment e dell'action plan;
- 2. parte speciale**, dedicata alla analitica descrizione dei processi aziendali in rapporto al tipo di rischio – reato cui essi appaiono esposti, con la contestuale specificazione delle *compliance programs* a cui attenersi per l'efficace prevenzione e monitoraggio delle condotte commissive e/o omissive che, diversamente, potrebbero dare seguito alla concretizzazione (o anche al solo pericolo) che si verifichi un fatto reato (v.si Vittoria RMS).

La parte speciale consta, complessivamente, di una o più schede di analisi che contemplano i reati da prevenire, i processi aziendali interessati, i soggetti interessati, i controlli e le azioni preventive a presidio dell'attenuazione-annullamento del rischio-reato. La scheda di analisi recepisce le specifiche delle linee guida Confindustria del 2014 ed è calata nel contesto aziendale: essa identifica l'indice di rischio attribuito a ciascuna area o processo aziendale in rapporto al reato (condotte) da prevenire.

- 3. ODV** (Organismo di Vigilanza) collegiale, composto da quattro membri, avente i requisiti di **autonomia** (assenza di qualsiasi forma di interferenza e di condizionamento, anche in forza della disponibilità di un budget adeguato al compito), **onorabilità e indipendenza, professionalità e competenza necessarie** alle specifiche fattispecie di riferimento, **continuità d'azione**, vigilanza sull'effettività del modello organizzativo. L'ODV compie, tra l'altro, una verifica tra i comportamenti concreti e il modello istituito; esamina l'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati; analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; cura il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, se le analisi operative rendono necessario fare correzioni e adeguamenti, ovvero se, in ogni caso, risulti che la normativa, la giurisprudenza e la documentazione di prassi producono novellazioni o mutamenti del quadro normativo di riferimento tali da richiedere una revisione delle *compliance* 231 adottate. La funzione dell'OdV si manifesta, dunque, nell'attività di verifica e monitoraggio, in quella di informazione, segnalazione, proposizione al management, aggiornamento. Il tutto è documentato in appositi verbali che evidenziano nel dettaglio le riunioni periodiche e le attività svolte.
- 4.** Adozione di uno o più sistemi informatizzati, tra cui il gestionale **VITTORIA RMS** (risk management system) che fungono da valido ausilio all'attuazione delle regole generali pretese dal MOG 231 per ogni processo aziendale, ad esempio “*Ogni operazione, transazione, azione deve*

*essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”... Il sistema informatizzato acclude l’intero organigramma aziendale, le funzioni/mansioni dei soggetti delegati, i reati da prevenire, le note e le procedure che si adottano in questo o quel determinato comparto o area o processo debitamente preindividuati (e informatizzati) come “aree o processi o protocolli a rischio”. VITTORIA RMS è applicato nei diversi ambiti giuridico-operativi quali ambiente, qualità, sicurezza, manutenzione dei mezzi e delle macchine etc. Con la conseguenza che ogni aggiornamento eventualmente effettuato su uno di questi ambiti operativi refluirà, automaticamente, anche nell’ambito proprio del Modello 231, se a questo attinente. Vittoria RMS, inoltre, consente di documentare l’azione o l’omissione di ciascun incaricato il quale risulta dotato di proprie pw per gli accessi nel sistema informatico che accede al reparto “Modello 231”. Il sistema – proprio perché auto-propulsivo - segnala all’ODV o al CDA che l’incaricato ha omesso di compiere determinate attività preindicate (es. mancata reportazione obbligatoria annuale dello stato dell’arte relativamente all’ambito aziendale in cui lo stesso soggetto opera; mancato accesso in Vittoria per un periodo superiore a due o tre mesi, mancata attivazione dei Flussi informativi etc.) che, invece, questi deve compiere a prescindere dal verificarsi di una determinata o specifica anomalia. In definitiva, poiché ciascun interessato (incaricato) è posto nella condizione di poter conoscere lo stato dell’arte aziendale, l’eventuale azione od omissione da cui derivi il fatto incriminato non potrà che essere il frutto di una fraudolenta violazione (aggiramento) del Modello, ovvero, per il caso di reati commessi dai soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 5, comma 1, D.L.vo 231/01, dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che il Modello – debitamente informatizzato – secondo il volgere aziendale *autopropone* di neutralizzare, con ciò dando evidenza della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 7 del D.L.vo 231/2001, a mente del quale: *“In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*. VITTORIA RMS segue il noto ciclo di PDCA (Plan, Do, Check, Act). Ciò che contribuisce alla formazione culturale (e quindi alla responsabilizzazione) dei soggetti a vario titolo interessati nei molteplici processi aziendali, con evidente vantaggio generale di tutti, su diversi fronti (ambiente, economia, tutela della salute umana etc.).*

- 5. Adozione di un codice etico comportamentale-sanzionatorio.** Il Modello di gestione si completa di un codice etico e di un codice sanzionatorio costituito dalle disposizioni di cui al CCNL di riferimento.
- 6. Adozione di un codice anticorruzione.**
- 7. Istituzione dei flussi informativi.** Il modello di organizzazione e gestione adottato da MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE prevede inoltre l’istituzione di flussi informativi finalizzati a **registrare e documentare le vigilanze e le cose o i fatti oggetto di vigilanza, specifica e generica**. I flussi costituiscono degli oneri a carico dei garanti (preposti, RSPP, direttore tecnico, etc.) e degli interessati in genere (dipendenti e terzi, responsabili amministrazione etc.) i quali devono segnalare all’ODV ogni eventuale anomalia o criticità riscontrata (anche solo potenziale) e al superiore gerarchico (se esistente) e consentono l’adeguamento periodico del DVR e degli altri documenti di analisi di cui al MOG 231 in una fase preventiva, e non successiva, al potenziale fatto dannoso o pericoloso per l’ambiente, per la salute dei lavoratori, nonché per ogni altro ambito suscettibile di sanzione penale.
- 8. Previsione budget di spesa funzionale al sistema di prevenzione.** La società pianifica annualmente l’impiego delle risorse finanziarie finalizzate alla prevenzione dei rischi, prevedendo che una quota sia accantonata in apposita posta di bilancio, a disposizione dell’ODV per

l'eventualità che detto organo debba provvedere a compiti straordinari, tenuto anche conto dell'andamento generale dell'azione sociale in funzione preventiva, proprio al fine di attendere alla gestione dei sistemi di prevenzione medesimi e al fine di preservare un budget di spesa in seno all'ODV a garanzia della sua autonomia di azione.

4 CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI E DEI PROCESSI AZIENDALI NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEI REATI A DOLO GENERICO E COLPOSI (*COMPLIANCE PROGRAMS*)

Il MOG 231 MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE adotta parte dei protocolli aziendali già in essere a diversi effetti e già vagliati in fase di costruzione del Modello, ferme le necessarie implementazioni come da scheda riepilogativa di cui alla parte speciale del MOG 231 aziendale.

L'ODV, ciclicamente, verificherà la concreta attuazione dei protocolli MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE e il mantenimento, nel tempo, delle caratteristiche richieste dal MOG 231 aziendale per la loro idoneità alla funzione preventiva.

Tra le caratteristiche oggetto di riscontro si segnalano quelle che impongono ai protocolli adottati dall'azienda il necessario allineamento ai seguenti principi:

REATI A DOLO GENERICO E REATI COLPOSI

I processi aziendali, nonché ogni azione o protocollo aziendale funzionale all'attenuazione-annullamento del rischio reato, **devono** risultare organizzati e predisposti in *compliance* con i seguenti principi (Check list)

- A) *“Ogni operazione, transazione, azione, procedura, protocollo deve essere: verificabile, documentata, protetta, coerente e congrua”*
- B) *“Nessuno può gestire in autonomia e indipendenza un intero processo”*
- C) *“Documentazione dei controlli”*
- D) *“assenza conflitto di interesse”*
- E) *“erogazione di formazione/informazione generica sulle specifiche e sugli obiettivi di cui al presente Modello; formazione specifica in rapporto alle peculiarità del reato presupposto. Documentazione della formazione e previsione di test di apprendimento”*
- F) *“competenze in seno ai soggetti preposti (culpa in eligendo)”*

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI REATI COLPOSI

- G) *“vigilanza qualificata: continuità della vigilanza, specificità della stessa ed emendabilità da parte del soggetto vigilante” (culpa in vigilando)*
- H) *“acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie a norma di legge o regolamento o Statuto”*
- I) *“articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e nei protocolli aziendali adottati e da esso richiamati” e “idoneità dei soggetti preposti e mantenimento nel tempo delle qualifiche necessarie al ruolo aziendale affidato”*
- L) *“periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”*
- M) *“compliance alle specifiche di cui all'art. 30 T. U. 81/2008, alle specifiche di cui al T.U. n. 152/2006, nonché alle disposizione di ogni altra norma tecnica che si deve ritenere applicabile in ragione dell'oggetto sociale”*

N) “rendiconto del proprio operato – flusso informativo”

L’ODV verificherà – anche attraverso una check list - se i processi o protocolli aziendali, nonché i soggetti interessati, adottati in ragione del fine da raggiungere (es. rapporti con la PA, trattamento documentazione contabile, gestione operazioni finanziarie, esternalizzazione delle informazioni riguardanti l’azienda, etc.), si attengono ai criteri sopra elencati per garantire il risultato di legalità voluto dal legislatore (prevenire i reati presupposto).

4.1 Sistema organizzato di deleghe e funzioni

I protocolli che organizzano l’azione sociale devono essere sufficientemente formalizzati e chiari, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti (mansionario o *job descriptions*), con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. A tal riguardo, dunque, i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione. In proposito nella parte speciale del Modello si dà contezza di come la struttura organizzativa di MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE rappresenta l’organigramma societario ed individua, le missioni, le aree di risultato e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa, le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

I poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione dei soggetti che possono esercitare detti poteri e delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato. I suddetti poteri autorizzativi e di firma sono stati specificatamente definiti da MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE nelle procure rilasciate (v.si statuto sociale).

MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE adotta la **procura civilistica**, per via della quale il vertice dell’ente distribuisce i poteri ed i doveri a singoli soggetti chiamati a sovrintendere alle funzioni che vengono loro trasferite.

La delega può essere anche penalistica, nel senso che la delega di funzioni distribuisce le responsabilità penali che possono derivare dallo svolgimento dell’attività delegata.

Attualmente in MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE non esiste il delegato ex art. 16 T.U. Sicurezza.

Tuttavia si specifica che, in assenza di un riconoscimento normativo dell’istituto della **delega**, è stata soprattutto la giurisprudenza, al fine di evitare che il ricorso alla delega fosse finalizzato ad un uso disinvolto della stessa, ad elaborare un dettagliato catalogo di requisiti oggettivi e soggettivi, che ne spiegassero l’efficacia e ne determinassero l’effettività. La forma scritta, recante data certa, la presenza di indiscussi requisiti di professionalità ed esperienza in capo al delegato rispetto alla specifica natura delle funzioni delegate, l’attribuzione al delegato di tutti i poteri organizzativi, di gestione e controllo sempre rispetto alla natura dettagliata delle funzioni conferite con l’atto di delega, l’attribuzione di autonomia di spesa in ambito di funzioni delegate, l’accettazione per iscritto del delegato e la pubblicità della delega in ambito operativo ne sono gli elementi specificanti. Tale strumento trova la sua *ratio* nell’impossibilità per l’Amministratore Unico (o Consiglio d’Amministrazione ovvero per l’Amministratore Delegato) di grandi società, di controllare, sovrintendere e presiedere personalmente a tutte le attività svolte nell’ambito dell’Azienda, anche in considerazione dell’elevato tecnicismo di talune attività, assicurando il pieno rispetto delle norme esistenti nel nostro ordinamento giuridico. La presenza di un atto di delega, pertanto, evidenzia una reale forma di autonomia del delegato ed un

divieto di ingerenza del delegante nell'esercizio dei poteri conferiti nel documento scritto ed accettato per iscritto.

L'esistenza oggettiva di tale impossibilità di "governo" sull'Azienda, determina anche l'impossibilità che il vertice possa essere chiamato a rispondere *tout court* di fatti penalmente rilevanti, laddove questi ultimi sfuggano al suo diretto controllo. Di qui la necessità di prevedere, oltre alle procure, le deleghe di funzioni, anche al fine di una puntuale individuazione dei soggetti preposti all'esercizio di funzioni penalmente rilevanti.

4.2 Controlli

Nell'ambito di ciascuna attività a rischio individuata, la Società deve porre specifici presidi. Il grado di controllo che la Società deciderà di attuare per ciascuna attività a rischio dipende, oltre che da una valutazione in termini di costi-benefici, dalla soglia di rischio ritenuta accettabile dal management della Società per quella determinata attività. I principi di controllo che dovranno essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura richiamano la garanzia dell'integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio, come ad esempio i rapporti con la P.A.; la definizione dei compiti e delle responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio; l'attribuzione di responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito; la corretta definizione, comunicazione ed assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati; la garanzia del principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo; la regolamentazione delle attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi); la garanzia circa la verificabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione.

Deve essere garantita, pertanto, la **tracciabilità** dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale che consenta di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di **sistemi informatici** in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti e documentando i controlli effettuati.

Sarà l'Organismo di Vigilanza a verificare se le funzioni aziendali competenti provvedano tempestivamente alla verifica ed adeguamento dei propri processi ai principi sopra riportati. L'esito di detto processo di verifica ed adeguamento dovrà essere oggetto di specifico reporting da parte delle funzioni aziendali per quanto di loro competenza, secondo la modalità e la tempistica stabilite dall'Organismo stesso, in accordo con l'Amministratore Unico (o Amministratore Delegato).

4.3 Soggetti destinatari

Le regole contenute nel Modello MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività emerse come "a rischio". I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. **I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, **atti di emanazione dell'Amministratore Unico (o Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità)**.

Con riferimento alle procedure del Modello ed alla Mappa delle aree a rischio, ogni integrazione e/o modifica potrà essere formalmente adottata ed approvata, anche su segnalazione e/o previo parere dell'Organismo di Vigilanza, dall'Amministratore Unico (o dall'Amministratore Delegato, il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile). **L'Amministratore Unico (o il Consiglio di Amministrazione), infatti, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n.231/01 mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all'adozione ed efficacia del Modello nonché al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza curerà la materiale realizzazione degli aggiornamenti o integrazioni del Modello stabilite dall'Amministratore Unico (o dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato), avvalendosi dell'operatività della propria struttura Internal Audit o, se necessario, di società di consulenza esterne specificatamente incaricate, provvedendo a monitorarne la correttezza dei risultati. L'ODV deve rendicontare annualmente al CDA il proprio operato.

4.4 Attuazione del modello

L'adozione del Modello MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello. Per la fase di attuazione del Modello, l'Amministratore Unico (o il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato), supportati dall'Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, sarà responsabile dell'implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative sostitutive delle precedenti, le appendici di aggiornamento necessarie per il recepimento di nuove norme o di nuove interpretazioni giurisprudenziali etc. La corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel Modello costituiscono un obbligo ed un dovere incombente sull'ODV e su tutto il personale della Società ed, in particolare, su di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio.

Tutti devono attivare i flussi informativi in caso di anomalia o criticità.

L'individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato indicate nel d.lgs. n.231/01 e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione. Da questa analisi scaturisce la mappatura delle aree a rischio e dei controlli, che è parte integrante e presupposto fondamentale del Modello 231 MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE (v.si parte speciale MOG sul sistema Vittoria RMS), determinandone l'ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi costitutivi. La predisposizione di tale documento ed il

suo aggiornamento devono, pertanto, comportare l'implementazione di un vero e proprio processo aziendale che il protocollo intende regolamentare. Di conseguenza, con il presente documento si dispone che l'attività di predisposizione e di costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio, è responsabilità dell'Amministratore Unico (o Amministratore Delegato o Consiglio di amministrazione) il quale provvederà ad effettuare una preliminare analisi volta all'individuazione delle funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività "a rischio reato", alla specificazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzate, all'individuazione degli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati.

Successivamente, i risultati emersi dall'iniziale attività di mappatura dei rischi e dei relativi controlli, dovranno essere aggiornati a cura dell'Organismo di Vigilanza ogni qual volta incorrano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa della Società (costituzione/modifica di unità organizzative; avvio/modifica di attività), oppure qualora intervengano importanti modifiche legislative (introduzione di nuove fattispecie di reato) o novellazioni interpretative promanate dall'autorità giudiziaria, o si accerti un'insufficienza mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE

I risultati emersi dall'attività di mappatura dei rischi e dei relativi controlli, saranno oggetto di specifica comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza (a mezzo rendiconto annuale) all'Amministratore Unico (o all'Amministratore Delegato che provvederà, di norma semestralmente e comunque all'occorrenza, a riferirne i contenuti rilevanti al Consiglio di Amministrazione).

5 DISAMINA DEL D.L.vo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dallo Stato Italiano.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche fattispecie di reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, **gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.**

L'art. 5 del Decreto stabilisce che le persone fisiche che commettendo uno specifico reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente ne possono determinare la responsabilità, possono essere:

- a) persone fisiche che rivestono posizione di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

L'Ente non è ritenuto responsabile qualora i soggetti che rivestono posizione di vertice abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. Inoltre, viene meno la responsabilità dell'Ente per i reati commessi dalle persone di cui sopra, quando lo stesso prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;**
- l'Ente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- l'autore dell'illecito ha commesso il reato eludendo in modo fraudolento i modelli di organizzazione e di gestione predisposti;
- l'Organismo di Vigilanza non ha omesso o adempiuto in modo parziale ai suoi doveri.

Nell'ipotesi in cui l'Ente commetta uno dei reati indicati al precedente paragrafo, lo stesso potrà subire l'irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità competenti.

Come stabilito all'art. 9 del Decreto, le sanzioni amministrative previste dal legislatore si suddividono in:

- **Sanzioni pecuniarie** (artt. 10, 11, 12 del D.lgs. 231/2001)

si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 €. Il numero di quote viene stabilito dal Giudice sulla base degli indici individuati dal comma 1 dell'art. 11, mentre l'importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

- **Sanzioni interdittive** (art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001)

sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice in sede penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

▪ Pubblicazione della sentenza (art. 18 del D.lgs. 231/2001)

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.

▪ Confisca (art. 19 del D.lgs. 231/2001)

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6 comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 'OdV' o anche solo 'Organismo');
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2 prevede che l'Ente debba:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comporta che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o cambiamenti normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e, sub art. 6, comma 2).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per questo motivo, in alcuna sanzione.

Tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente (o scriminante ex art. 6 D.L.vo n. 231/01) prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze (ad es. carenze nel sistema di controllo interno) che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia **concorso** nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p.1 e 113 c.p.2. Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del decreto 231.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza ammettono che l'attività antiggiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica sicchè ciascun concorrente risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui personalmente

compiuti, ma altresì di quelli compiuti dai correi, nell'ambito dell'impresa concordata. La Corte di Cassazione invero afferma la pluralità dei fatti di reato anche laddove l'evento finale sia unico. Tale pluralità viene individuata dalla Corte proprio in relazione all'elemento psicologico e alla condotta di coloro che forniscono un contributo causale alla realizzazione dell'evento. La Corte prosegue altresì con l'analisi degli artt. 42 co. 2 c.p. e 113 c.p. il cui esame congiunto consente di superare le teorie che escludono la configurabilità dell'istituto del concorso colposo nel reato doloso. Queste ultime si baserebbero esclusivamente sulla circostanza che l'istituto della cooperazione sia previsto solo in forma colposa e non dolosa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ricostruisce tale elemento psicologico non già diversamente rispetto alla colpa, bensì in modo ad essa omogeneo. Il dolo sarebbe per ciò dotato di un *quidpluris* rispetto all'elemento colposo sostanziandosi tale differenza nell'aver altresì voluto l'evento (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 20 settembre 2011, n.34385).

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegua l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, d. lgs. n. 81/2008).

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri *partner* commerciali.

In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"). L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale *partner* alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

Da questo punto di vista, ad esempio, assume particolare importanza la **declinazione meticolosa della qualifica fornitori** da parte dell'azienda.

Un caso ulteriore potrebbe essere quello del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato.

Questa casistica suggerisce l'opportunità di promuovere all'interno dell'impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del decreto 231 (formazione generica e specifica). Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri *partner* e interlocutori, sia pubblici che privati.

Il concetto di “interesse”

Il richiamo all’interesse dell’ente (quanto meno concorrente e da valutarsi ex ante rispetto al momento di realizzazione dell’illecito rilevante) colora in senso soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica: pertanto, sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l’ente affinché questo ne risponda, indipendentemente dalla circostanza che quell’obiettivo sia stato conseguito, come chiarito anche in sede giurisprudenziale (ex multis cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 20.09.2004).

Anche solo l’intenzione dell’autore del reato di procurare un vantaggio alla persona giuridica è dunque presupposto autonomo e sufficiente a coinvolgere la responsabilità della persona giuridica. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla condotta di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 c.p. commessa dal direttore generale di una società operante con la pubblica amministrazione al fine di garantire alla propria azienda rilevanti commesse pubbliche: in tale ipotesi, anche se il fine del corruttore non viene realizzato, la sussistenza dell’interesse dell’ente risulta assolutamente indiscutibile, quasi *in re ipsa*.

E’ stato chiarito che l’interesse, a differenza del vantaggio, si configura come “finalizzazione oggettiva del reato ad una utilità economica per l’ente”, da valutare ex ante (cfr. Tribunale di Milano, Sez. I, Penale, sentenza in data 18 dicembre 2008). Da ciò consegue che l’interesse sarà sussistente anche nelle ipotesi in cui il vantaggio non si sia effettivamente realizzato.

Nelle ipotesi in cui dall’attività di polizia giudiziaria emerge che il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all’ente perché non è stato realizzato nell’interesse di questo, si potrà ravvisare la “rottura” dello schema di **immedesimazione organica**, con la conseguenza che, emergendo per tal via la manifesta estraneità della persona morale, alla stessa nulla potrà essere contestato. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15641/2009, ha sottolineato come tale riscontro, prima da parte della polizia giudiziaria e poi da parte del Pubblico Ministero e del Giudice, deve essere particolarmente accurato e finalizzato a verificare se l’ente sia stato utilizzato come “schermo” per finalità esclusivamente personali degli autori del reato, evitando in tal modo di coinvolgerlo “nelle azioni illecite degli amministratori in qualità di responsabile mentre in realtà può risultarne soltanto una vittima”.

Laddove, invece, emerge che l’autore abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi, e l’ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria irrogabile (art. 12, comma 1, lett. a) e l’inapplicabilità di alcune sanzioni interdittive.

In altri termini, l’interesse dell’autore del reato può oggettivamente coincidere con quello dell’ente, ma la responsabilità di quest’ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l’autore del reato obiettivamente realizza (*rectius*: la sua condotta illecita appare ex ante in grado di realizzare) anche quello dell’ente. Conseguentemente, il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell’interesse concorrente di una pluralità di soggetti: può, cioè, essere un interesse “misto” (cfr. Cass., Sez. II, Penale, sentenza n. 3615/2006).

Il concetto di vantaggio

Il requisito del vantaggio, la cui sussistenza dovrà essere accertata attraverso una valutazione obiettiva condotta a posteriori, è ancorato al risultato, rilevante prevalentemente sotto il profilo patrimoniale, che l’ente ha tratto, direttamente o indirettamente, dalla commissione dell’illecito, a prescindere anche dal fatto che chi l’ha commesso non abbia agito nel suo interesse.

In merito a quanto precede, in sede giurisprudenziale è stata stabilita la rilevanza del vantaggio anche:

- non patrimoniale (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza in data 20.09.2004, e Tribunale di Trani, sentenza in data 26.10.2009);

- indiretto (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 12.03.2008 e Cass., Sez. II, Penale, sentenza 15641/2009). In particolare:

- il giudice meneghino ha riconosciuto la rilevanza anche di un vantaggio indiretto, sempre economicamente apprezzabile e derivante dalla commissione del reato-presupposto, costituito dalla possibilità per l'ente di essere più competitivo sul mercato rispetto ai concorrenti che gli hanno consentito, successivamente, l'aggiudicazione di una gara per effetto dei vantaggi illeciti (diretti);

- il massimo Organo di legittimità ha affermato la rilevanza del vantaggio "indiretto" rappresentato dall'assunzione da parte dell'ente, per effetto della commissione del reato presupposto, di una posizione di quasi monopolio raggiunta nell'area geografica di riferimento.

In merito, sarà necessario individuare chi ha beneficiato del vantaggio derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica e l'eventuale beneficio che da tale comportamento possa essere derivato all'ente. L'apprezzamento di tale ultimo aspetto risulta di estrema importanza dovendosi considerare che proprio da questa valutazione potrà derivare la stessa punibilità dell'ente ed il conseguente suo assoggettamento a sanzione.

Sul piano investigativo, precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell'ente, tenendo conto di quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto in rassegna e secondo quanto stabilito dal Tribunale di Trani (sentenza in data 26 ottobre 2009), il vantaggio potrà essere valorizzato quale elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo interesse ex ante, tenendo conto che lo stesso è destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma dell'art. 5.

E' da rilevare come sul piano giurisprudenziale sia stato chiarito che il vantaggio non deve avere il carattere della permanenza essendo sufficiente quello della istantaneità, con la conseguenza che non assumerà rilevanza, ai fini di una possibile esclusione della responsabilità dell'ente, il fatto che il profitto derivante dal reato presupposto sia transitato solo momentaneamente nel suo patrimonio per poi fuoriuscirne, posto che comunque si è realizzato, per un lasso più o meno lungo di tempo, un incremento di ricchezza. In merito a quanto precede, la Cass., II Sez. penale, nella sentenza n. 3615/2006, ha ribadito che "ciò che avviene dopo resta perciò condotta "post factum..." inidonea ad "elidere il dato storico del profitto già conseguito dall'ente".

Conclusivamente, tenendo conto delle indicazioni sopra riportate, emerge che l'attività investigativa dovrà essere finalizzata, in merito a tale aspetto, a verificare se il provento della condotta criminosa:

- sia rimasto nella disponibilità dell'ente (anche temporanea);
- ovvero sia stato reimpiegato per finalità "latamente societarie"

Vantaggi fortuiti

Nel caso in cui dall'attività investigativa dovessero rilevarsi elementi tali da evidenziare che la condotta del reo posta in essere nell'interesse esclusivo suo o di terzi abbia prodotto effetti positivi (cc.dd. vantaggi "fortuiti") nella sfera giuridica dell'ente, si reputa opportuno, pur ritenendo plausibile concludere per l'inesistenza di forme di responsabilità amministrativa in capo all'ente, che l'eventuale sussistenza della sua responsabilità dovrà essere rimessa all'apprezzamento della competente A.G.,

evidenziando come sul punto sia possibile, in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevare una duplice interpretazione, in accordo con quanto sostenuto in dottrina. Nello specifico, da una parte vi è chi, richiamando anche la relazione illustrativa, ritiene nell'ipotesi in commento l'insussistenza della responsabilità dell'ente (in senso conforme cfr. Cass., Sez. VI, Penale, sentenza n. 32627/2006), risultando quest'ultimo completamente estraneo alla vicenda. Altra interpretazione, muovendo dalla lettera dell'art. 5, comma 2, e sulla base di una lettura sistematica del decreto, conclude per la responsabilità dell'ente replicando, alle osservazioni secondo cui nel caso dei vantaggi fortuiti all'ente verrebbero imputati fatti che sfuggono alla propria sfera di controllo, che il legislatore ha inteso sollecitare le imprese all'adozione di modelli organizzativi tali da ampliare le proprie potenzialità di controllo all'interno dell'organizzazione aziendale, e idonei ad evitare, attraverso più sofisticate procedure interne, la consumazione di reati da parte dei propri apicali/sottoposti.

L' "interesse" ed il "vantaggio" nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro

Tenendo conto di quanto sottolineato con riguardo ai concetti di "interesse" e di "vantaggio", emerge immediatamente come le citate considerazioni, in ragione della diversità in punto di elemento soggettivo che caratterizza i reati colposi, non possono essere estese *sic et simpliciter* alle ipotesi di responsabilità dell'ente dipendente da uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.

In proposito, va osservato che il concetto di "interesse" dell'ente, che deve caratterizzare finalisticamente la condotta dell'autore del reato, potrebbe apparire non compatibile con l'agire colposo, stante l'assenza di coscienza e volontà che lo contraddistinguono, mentre sarebbe configurabile, e rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, il solo "vantaggio" dell'ente, valutabile ex post, in funzione della connessione che intercorre tra il reato e la vita dell'impresa e non attraverso l'accertamento dello scopo che ha ispirato l'autore del reato presupposto.

Sul punto, in sede giurisprudenziale, premettendo che i reati presupposto di cui all'art. 25-septies sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è stato sottolineato che se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento. Conseguentemente, è stato affermato che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata, così come, analogamente, nell'ipotesi in cui, realizzata la condotta, l'ente abbia tratto comunque vantaggio dalla stessa, **ad esempio nella forma di un risparmio di costi**, salva la previsione del secondo comma dell'art. 5.

Dall'orientamento giurisprudenziale sopra riportato discende che la polizia giudiziaria, di volta in volta, dovrà accertare: - - se la condotta che ha determinato l'evento (morte o lesioni personali) sia stata o meno determinata da scelte rientranti "oggettivamente" nella sfera di interesse dell'ente, evitando in tal modo un approfondimento sull'elemento finalistico della condotta, non richiesto per la stessa natura dei reati in esame;

- oppure, se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri, dovendosi in tal modo leggere la disposizione dell'art. 5, nella parte in cui richiede che i reati siano "commessi" nell'interesse o a vantaggio dell'ente (cfr. Tribunale di Trani, sentenza in data 29 ottobre 2009).

* *

La società MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE aggiorna un **organigramma aziendale** che individua i soggetti coinvolti nell'azione sociale, le relative mansioni, gli obiettivi comuni, le relative responsabilità (v. Vittoria RMS).

L'organigramma è stato completato nella valutazione dell'unità degli obiettivi. In tal modo è stato possibile raggruppare l'insieme delle azioni sociali per PROCESSI secondo gli schemi seguenti:

6 PROCESSI AZIENDALI e protocolli operativi

La gestione dell'azienda MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE passa per i processi sopra riepilogati (estratto dal manuale della qualità):

v.si anche sistema di gestione aziendale Vittoria RMS

Definizione di **PROCESSO Aziendale** - Per processo aziendale si intende un insieme di azioni (mansioni) poste in essere da uno o più soggetti, nell'interesse dell'azienda, per raggiungere un determinato obiettivo o scopo conforme all'oggetto sociale della società MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE: es. processo vendite, processo acquisti, processo gestione sicurezza sul lavoro etc.

All'interno dei processi si trovano solitamente uno o più **protocolli operativi** i quali consistono nel percorso tecnico operativo posto in essere da ciascun soggetto per dare impulso ai vari step di cui si compone un processo aziendale.

I soggetti coinvolti in detto esame sono sia quelli alle dipendenza della società, sia quelli che a vario titolo concorrono al perseguimento degli scopi sociali. Nella parte speciale del MOG 231 saranno descritti, anche in via non esaustiva, i diversi processi interessati dal presente modello.

Una volta effettuata la ripartizione per processi aziendali si procede ad un esame di essi in relazione al reato o ai reati presupposto predicati dal D. L.vo n. 231/2001.

In tal modo si punta a predeterminare un organigramma (risk assessment) che consenta di capire quali soggetti possono essere coinvolti, concretamente o potenzialmente, nella materiale o potenziale realizzazione della fattispecie criminale che si intende prevenire (v. parte speciale MOG 231 MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE).

Successivamente, anche attraverso il coinvolgimento dei diretti interessati, si provvederà a definire, in condivisione con la dirigenza e con le altre procedure o sistemi di gestione già in essere in Azienda, un continuo e rinnovato quadro di analisi, prescrizioni specifiche, controlli, flussi informativi, formazione e valutazione, sanzioni e procedure per adottarle etc., tutti funzionali alla potenziale neutralizzazione dei rischi-reato presupposto.

Per i fini sopra accennati, la società si avvale, tra l'altro, di un apposito software – VITTORIA RMS - come meglio si descriverà nel prosieguo.

7 TECNICA REDAZIONALE DEL MODELLO 231- SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE

La costruzione di un sistema di gestione *compliance* al MOG 231 predicato dal legislatore nel D.L.vo n. 231/2001 - nel senso che esso deve risultare astrattamente idoneo e concretamente attuato al fine di prevenire i reati presupposto - impone di

--- schematizzare e monitorare costantemente la mappatura del rischio ai fini del Modello 231, tenendo conto, da un lato, degli specifici reati individuati dal Decreto e, dall'altro, delle partizioni e delle competenze specifiche di ciascun soggetto aziendale, inteso come risorsa interna o esterna, sia esso apicale, sia esso dipendente;

--- organizzare e raggruppare, per quanto possibile in ragione del sistema azienda, i diversi reati considerati dal D.L.vo n. 231/2001 in "FAMIGLIE di reato", secondo l'organizzazione tipo proposta dallo stesso Decreto, e secondo l'unitarietà degli obiettivi/interessi che le norme penali contemplate dal Decreto mirano a tutelare:

--- studiare l'azienda per aree/competenze/comparti/mansioni (organigramma aziendale); quindi analizzare il *risk assessment* tenendo conto delle norme del quadro normativo di riferimento, della interpretazione di esse, dell'evoluzione giurisprudenziale e della documentazione di prassi; e tenendo altresì conto di determinati criteri di cui in appresso si darà contezza.

--- Parallelamente al risk assessment si procede alla redazione dell'action plan di riferimento e la definizione dei ruoli dell'ODV per la valutazione delle *compliance pertinenti a ciascun reato o famiglia*: v., a tal proposito, PARTE SPECIALE MOG 231 MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo, peraltro definito nelle stesse Linee Guida Confindustria, sono:

- codice di comportamento;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- comunicazioni al personale, sua formazione/informazione e competenza.
- Anti bribery act

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- assenza conflitto di interessi;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV, deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obbligo di informativa nei confronti dell'OdV da parte delle funzioni aziendali a rischio di reato.

7.1 CRITERI GUIDA IMPIEGATI AL FINE DELLA COSTRUZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

1. Lo scopo e la *ratio legis* del D.L.vo n. 231/2001 può individuarsi, sinteticamente, nella necessità di approntare uno strumento endosocietario che consenta, attraverso tutte le sue peculiarità di seguito individuate, la diffusione di una **cultura di impresa** in capo a tutti coloro che, a vario titolo, mantengono un rapporto con questa (dipendenti, collaboratori, professionisti, etc.). Ciò implica a) impegno a promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un’ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari; b) introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati nel d.lgs.n.231/01; c) introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal d.lgs.n.231/01 nelle specifiche attività emerse a seguito dell’attività di analisi delle aree sensibili; d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto degli esplicitati principi di controllo; e) istituire un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento

2. Tale cultura, improntata principalmente alla prevenzione dei reati previsti dal decreto nell’interesse dell’impresa, deve anche tradursi in un contributo (seppur indiretto) all’evoluzione generale della legalità (derivante dalla prevenzione delle condotte riprovevoli), nonché alla determinazione di un nuovo approccio nell’adempimento dei propri doveri lavorativi per una più consapevole tutela dell’impresa intesa non solo come strumento per la creazione della ricchezza e del miglioramento del progresso, ma anche come vero e proprio “bene comune” che salvaguardi sia gli interessi eterogenei di chi vi lavora sia quelli di chi, invece, non ha (ma solo apparentemente) alcun rapporto con essa: in quest’ultimo caso, l’impresa va organizzata e strutturata per la salvaguardia di interessi o beni giuridici superindividuali quali la salubrità dell’ambiente e la salute umana, il diritto alla vita, ma anche altri interessi di rango inferiore quali la regolarità dei traffici economici, la tutela della proprietà intellettuale, la privacy, la fede pubblica etc.

3. Da questo punto di vista, appare opportuno, per i fini annunciati, non limitare l’analisi e la stesura (quindi l’attuazione) del Modello esclusivamente nel senso di prevenire l’accadimento dei soli reati esattamente individuati dal decreto, ma di estendere la valutazione complessiva anche in riferimento a reati **“della specie di quello verificatosi”**; così, ad esempio, gli eventuali comportamenti che il modello impone di adottare o di rendicontare per prevenire che un determinato fatto o atto in capo ad un determinato soggetto possa tradursi in un danno per l’impresa, nell’ottica di un determinato reato che si intende evitare, sono tendenzialmente valutati nel senso di ricomprendere, per quanto possibile, tutti i fatti astrattamente idonei alla verifica del fatto-tipo. Ed è evidente, in tal senso, **che un apporto fondamentale dovrà derivare proprio dal soggetto destinatario dei protocolli aziendali di cui al MOG 231**: questi non solo dovrà contribuire alla determinazione del risk assessment ma, ulteriormente, dovrà fungere da stimolo o impulso per la concreta verifica della tenuta del modello e della sua compatibilità con i molteplici compiti aziendali (tra cui il perseguimento dell’oggetto sociale): di qui la previsione, come si appurerà dalla lettura del presente documento, di oneri specifici quali i **flussi informativi** nonché la necessaria partecipazione periodica ai **corsi di formazione con annessi test di valutazione**.

4. Un ruolo imprescindibile assume dunque lo studio delle singole norme incriminatrici contemplate dal Decreto (**reati presupposto**). Ciò costituisce un sicuro punto di partenza per comprendere se quei determinati e specifici reati possono o non possono verificarsi nel contesto aziendale, in generale e in concreto. Ma, ulteriormente, costituiscono, come anticipato, anche lo stimolo a meglio organizzare l'impresa nell'ottica di interessi corporativi e superindividuali. A tal fine ci si è avvalsi della disamina di ciascuna fattispecie criminale richiamata dal D.L.vo n. 231/01, di cui alle linee guida di Confindustria – ultima versione 2014 - da intendersi parte integrante del presente modello; il decreto 231 prevede infatti che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia (cfr. art. 6 D.L.vo 231/01);

5. La ratio del Modello 231 dipende dalla seguente considerazione: la verifica di un determinato fatto-reato all'interno dell'azienda implica che l'impresa, parallelamente al processo penale riguardante l'autore materiale del reato (*societas delinquere non potest*), può essere coinvolta sotto il profilo amministrativo, nel senso che può essere destinataria di pesanti sanzioni amministrative (di natura cautelare, interdittive e/o pecuniarie) correlate all'illecito penale; affinché ciò non accada, l'impresa nel suo complesso dovrà dimostrare di aver adottato un **Modello organizzativo** che deve risultare **idoneo ed efficacemente attuato** secondo determinate **linee guida** indicate nel decreto medesimo. Fermo restando che, pur adottando un Modello idoneo ed efficace, il fatto reato **commesso nell'(apparente) interesse o a vantaggio della società** potrà sempre verificarsi, ma, evidentemente, ciò **non implicherà** la responsabilità amministrativa dell'impresa e la potenziale applicazione in danno di esse di una o più delle sanzioni di cui all'art. 9 del D.L.vo n. 231/2001, se questa dimostra:

----- **qualora il fatto-reato sia stato commesso da persone apicali** (cfr. art. 5, comma 1 lett. a) D.L.vo *cit.*), cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, che (cfr. art. 6, D.L.vo *cit.*):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

----- qualora, invece, il fatto-reato sia stato commesso da **persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 5 del D.L.vo *cit.***, che

la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (tenendo presente che per espressa previsione normativa “è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”).

6. In ogni caso, la norma (art. 6, comma 2 D.L.vo *cit.*) prestabilisce che “*In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 6 devono rispondere alle seguenti esigenze:*

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*

- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

I commi 3 e 4 dell'art. 7 del D.L.vo n. 231/2001 dispongono, inoltre, che “Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Il funzionamento del modello e, quindi, la relativa efficacia esimente ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L.vo 231/2001, non può prescindere dai controlli circa la relativa concreta attuazione. Il modello, infatti, oltre a dover essere (astrattamente) **idoneo**, deve essere anche concretamente **attuato**, pena, altrimenti, la potenziale inutilità dello stesso ai fini del D.L.vo 231/2001.

Per quanto concerne il **carattere dell'idoneità del Modello**, deve qui considerarsi che lo stesso deve, come in parte anticipato sopra:

- A)** individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- B)** prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- C)** individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- D)** prevedere obblighi di informazione (c.d. flussi) nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- E)** introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- F)** stabilire eventuali deleghe di poteri e funzioni che sono sempre ammissibili, tuttavia la delega non deve mai costituire un modo per scaricare su altri la responsabilità originaria o fisiologica, ma, esclusivamente, uno strumento per meglio organizzare l'attività di impresa. Fermo restando che vi sono funzioni mai delegabili, v. D.L.vo n. 81/08 (artt. 16 e 17).

Tale procedimentalizzazione è schematizzata nella parte speciale del Modello MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE

Per quanto riguarda invece il **carattere dell'attuazione concreta del modello**, occorre certamente che lo stesso sia *sentito* dall'azienda e da tutti coloro che vi lavorano a qualunque titolo. Ne consegue che il Modello deve prevedere e, conseguentemente, documentare, soprattutto per la eventuale fase processual-penalistica, la sussistenza di oneri/obblighi di controlli, di rendicontazione (reportazione e flussi informativi), di tracciatura, di periodica formazione e informazione

A) dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché

B) da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; nonché

C) dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera A), che saranno direttamente aggiornati dai rispettivi delegati/preposti.

7. Sempre sul fronte della **concreta attuazione del modello**, si ritiene che all'esito di ogni corso di aggiornamento e formazione i destinatari dovranno permettere l'effettuazione di una **valutazione oggettiva** della formazione, rispondendo ad es. a questionari multi risposta. Quindi dovrà

preindividuarsi un **criterio di giudizio** funzionale all'individuazione della sufficienza e alla intelligibilità del corso medesimo (ad es. il destinatario del corso ha risposto correttamente a tot domande su un totale). Resta inteso che in concreto ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione **sufficiente ed adeguata** con particolare riferimento al proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni e in considerazione dello specifico processo aziendale cui egli è inserito.

8. Tra gli altri elementi costitutivi di un valido Modello 231, vi è l'Organismo Di Vigilanza. La società deve istituire un ODV, ovvero una entità terza, plurima, autonoma e indipendente, che includa personalità esperte in materie giuridiche – economiche – tecniche (sicurezza, ambiente etc.), esperte in materia di criteri di valutazione del rischio ovvero di costruzione di modelli organizzativi, che quindi abbiano credenziali specifiche (ad es. deve risultare la partecipazione a corsi di formazione sul modello 231 o similari in ragione dello specifico ruolo che intendono coprire).

L'ODV adotta un proprio regolamento che contempla i propri poteri, la propria competenza (tra cui sicuramente l'attività di *audit* e di verifica materiale circa l'applicazione concreta del Modello sotto ogni aspetto, l'attività di accesso a tutta la documentazione aziendale e di valutazione soggettiva dei soggetti incaricati, secondo un prototipo di questionario per la valutazione soggettiva, che l'ODV predisporrà e consegnerà agli atti aziendali per la debita conservazione degli stessi); deve disporre di una propria **autonomia finanziaria** assicurabile attraverso la deliberazione di un budget annuale da cui poter attingere direttamente, senza intermediazione con gli organi esecutivi, in caso di urgenza o inerzia da parte di questi, nonché l'indipendenza da altri organi societari. L'ODV, beninteso, non ha poteri certificativi del modello (attività riservata al giudice penale chiamato a formulare un giudizio definitivo in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito contestato), tuttavia costituisce parte integrante e inderogabile del modello 231, voluto dal legislatore per Vigilare sull'applicazione ed attuazione dello stesso.

Le adunanze dell'ODV, almeno bimestrali, dovranno constare da verbale il quale rendiconti l'attività svolta, argomenti in maniera logico-giuridica le eventuali determinazioni e potrà essere conservato agli atti della società con data certa (documentazione attraverso Vittoria RMS). Come specificato nella parte generale delle LINEE GUIDA Confindustria i membri dell'ODV, che possono essere sia interni che esterni, devono avere alcuni requisiti: **A)** nelle imprese di medio grandi dimensioni, l'ODV deve essere collegiale; **B)** i membri sono autonomi e indipendenti, quindi vanno reperiti tra coloro che sono posti ai vertici o alla dirigenza dell'impresa **e che non abbiano la possibilità di decidere autonomamente sull'operatività aziendale perché ciò minerebbe l'obiettività del giudizio sull'operatività del Modello;** **C)** i membri devono rispondere al requisito della professionalità: tecniche specialistiche in punto di valutazione, organizzazione e analisi dei sistemi organizzativi, specialmente giuridico-penalistico; **D)** i membri devono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali, assenza di sentenze di condanna definitive; **E)** l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.), nonché deliberare il compenso per l'attività svolta.

Un ulteriore sviluppo per la concreta attuazione del presente modello implica le seguenti prescrizioni oggetto di vigilanza da parte dell'ODV:

---- coinvolgimento di soggetti o strutture endoaziendali con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'impresa, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va quindi

riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio, etc.). Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza;

---- onere a carico dei soggetti particolarmente individuati di **flussi informativi** nei confronti dei delegati/incaricati e da questi all’ODV e/o al CDA in caso di riscontro (anche solo potenziale) di anomalie di sistema (rendicontazioni), ciò che, in definitiva, contribuisce anche a meglio responsabilizzare tutti gli “attori” del Modello; la rendicontazione deve essere comunque obbligatoria nel senso che il modello deve prevedere che, almeno una volta ogni bimestre (o diverso periodo predefinito), il soggetto incaricato deve inoltrare un *report* all’ODV o al CDA o al *Key officer* sullo stato dell’arte relativamente al proprio ambito operativo, sostituibile con eventuale report sorveglianze del sistema informatico adottato dall’azienda

---- onere di **pubblicizzare e rendere conoscibili** – anche al fine del miglioramento - i risultati e gli elementi costitutivi del Modello, sicché, dopo l’adozione di quest’ultimo, non si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni che, in ipotesi, evidenzerebbero una carenza organizzativa;

---- predisposizione di un **codice etico aziendale** scritto (v. Codice etico suscettibile di aggiornamento) che appalesi l’animo aziendale in avversione alla condotta illecita o criminale e di cui dovrà farsi menzione nei corsi di formazione; il codice deve essere divulgato perché sia quantomeno conoscibile e deve prevedere una sorta di clausola aperta che consenta la possibilità ai destinatari di proporre integrazioni; ad esso potranno affiancarsi ulteriori codici specifici, come l’anti *bribery act*, o disposizioni etiche annesse all’applicazione del Codice appalti, ovvero le disposizioni di cui al **piano triennale anticorruzione** che MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE non è tenuta a redigere in quanto soggetto privato.

Al tale ultimo riguardo si osserva che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 novembre 2012, n. 265, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità **nella pubblica amministrazione**. La citata legge individua, in ambito nazionale, l’autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella **pubblica amministrazione**. L’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al dipartimento della funzione pubblica. **L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione**. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

- Il piano predisposto dalla legge risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti (parallelo con il MOG 231);
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione (parallelo con il MOG 231);
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano (parallelo con il MOG 231);
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (non applicabile ai soggetti privati perché non destinatari della legge 241/1990);
- e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione (fattispecie da mutuare come oggetto di rischio anche per le imprese private che stipulano accordi con la PA)

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge (neutrale ai fini del MOG 231 aziendale).

g) verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (parallelo con il MOG 231);

h) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione (parallelo con il MOG 231).

Il responsabile del piano triennale risponde, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale anticorruzione;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Inoltre la legge prevede che la PA assicuri livelli essenziali di trasparenza e correttezza con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Come si vede, gli obiettivi strategici sono riassumibili nei seguenti:

- ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione;

- aumentare la capacità di far emergere gli eventuali casi di corruzione;

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

- promuovere (sempre più) la cultura della legalità e dell'etica pubblica;

- dare attuazione ad un ciclo "integrato" per la promozione dell'integrità, della legalità e della trasparenza garantendo una coerenza anche con gli ambiti comuni già sviluppati nel Modello 231.

---, predisposizione di un **codice sanzionatorio** (v. codice sanzionatorio) per l'eventuale violazione del Modello, con la disciplina delle procedure da adottarsi ai fini delle contestazioni e comminazione delle sanzioni sulla scorta delle prescrizioni di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e, quindi, sulla scorta dei precetti di cui al CCNL di riferimento: i fatti sanzionabili dovranno essere predeterminati e conoscibili da parte dei destinatari del modello al fine della legittima contestazione degli addebiti, nel rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e della specificità degli addebiti;

9. Obbligo di costante monitoraggio dello stato dell'arte aziendale e dell'evoluzione della normativa, della prassi e della giurisprudenza per il miglioramento permanente del Modello 231.

10. Annualmente l'ODV redigerà un rendiconto al CDA e provocherà, se del caso, la revisione del Modello nel senso di valutare lo stato dell'arte in relazione a tutti i reati presupposto contemplati nel decreto.

L'intero Modello e la sua stratificazione temporale sarà progressivamente informatizzato nel sistema operativo VITTORIA RMS, concesso in licenza d'uso all'Azienda.

Il sistema informatizzato acclude l'intero organigramma aziendale, le funzioni/mansioni dei soggetti delegati, i reati (raccolti per "famiglie") che si intendono prevenire, le note e le procedure (DPR, "dispositivi di prevenzione del reato") che si adottano in questo o quel determinato comparto o area o processo debitamente preindividuati (e informatizzati) come "aree o processi a rischio". Tutto ciò, naturalmente, consegue ad una analisi critica ad opera dei medesimi delegati dell'impresa i quali, per schemi predefiniti (successivamente importati in Vittoria RMS), elaborano il *risk assessment* e l'*action plan* aziendale relativo al proprio comparto o processo, una volta definiti, universalmente, i criteri e i metodi operativi da adottarsi (ad es.: che cosa si intende per "rischio"; quali sono i criteri in forza dei quali ci si determina nel senso di un tipo di prescrizione piuttosto che di un'altra; qual è la struttura tipo del reato e, quindi, l'attitudine di questo o quel soggetto coinvolto a vario titolo nel processo aziendale all'assunzione della condotta tipica o di quella astrattamente idonea a commettere

reati della stessa specie di quello da prevenire; individuazione di oneri a carico di ciascun delegato a cui attendere di *default* - es. rendicontazione periodica dello stato dell'arte aziendale o del comparto - etc.).

VITTORIA RMS risulta applicabile in diversi ambiti giuridico-operativi quali ambiente, qualità, sicurezza, manutenzione delle macchine etc. Con la conseguenza che ogni aggiornamento eventualmente effettuato su uno di questi ambiti operativi refluirà, automaticamente, anche nell'ambito proprio del Modello 231, se a questo attinente.

Vittoria RMS, inoltre, documenta l'azione o l'omissione di ciascun incaricato il quale risulti dotato di proprie pw per gli accessi nel sistema informatico che accede al reparto "Modello 231". Quindi il *software* permette di ricostruire la **partecipazione psicologica** (o comunque attiva e non meramente occasionale) degli incaricati al Modello: ciascun soggetto è infatti tenuto a relazionare periodicamente nel software (*report*) le proprie attività (o campioni di esse) in conformità alle prescrizioni di cui al Modello; se ciò non dovesse avvenire il sistema notifica una e-mail alla casella di posta elettronica dell'interessato (ovvero la casella di posta aziendale) perché si attivi nella direzione voluta dal Modello. Contestualmente il sistema – proprio perché auto propulsivo - segnala all'ODV o al CDA che l'incaricato ha omesso di compiere determinate attività preindividuate (es. mancata reportazione obbligatoria annuale dello stato dell'arte relativamente all'ambito aziendale in cui lo stesso soggetto opera; mancato accesso in Vittoria per un periodo superiore a due o tre mesi etc.) che, invece, questi deve fare a prescindere dal verificarsi di una determinata o specifica anomalia. Il che stimola il soggetto – superiore gerarchico - all'applicazione della sanzione specifica (codice sanzionatorio) preindividuata per questo o quell'inadempimento, secondo specifiche procedure (contraddittorio, contestazione specifica, diritto di difesa dell'incolpato etc.) ovvero all'ammonimento per violazione del codice etico.

Con l'accesso, inoltre, il soggetto ha la possibilità di effettuare o (semplicemente) visionare i mutamenti del *risk assessment* – che lo riguardano direttamente o indirettamente -; ha la possibilità di aggiornare il Modello, ad es. accludendo e informatizzando i documenti comprovanti l'attività voluta dal modello (ad es. corsi di aggiornamento e formazione debitamente firmati dai partecipanti, questionari autografi per la valutazione oggettiva e soggettiva, verbali dell'ODV, evidenze dei Flussi informativi etc.).

VITTORIA RMS dedica ai **destinatari della direzione o sorveglianza aziendale** - i quali vengono parimenti avvisati, via e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica aziendale, dal sistema informatizzato con adeguato anticipo delle scadenze di propria competenza funzionali alla riduzione del rischio – una partizione specifica per garantire la supervisione sulle conformità e, quindi, sul generale andamento dell'ambito attuativo del modello. In definitiva, poiché ciascun interessato (incaricato o *Key-officer* e, per il tramite di questi, i soggetti allo stesso subordinati) è posto nella condizione di poter conoscere lo stato dell'arte aziendale, l'eventuale azione od omissione da cui derivi il fatto incriminato non potrà che essere il frutto di una **fraudolenta** violazione (aggiramento) del Modello, ovvero, per il caso di reati commessi dai soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 5, comma 1, D.L.vo 231/01, dall'inosservanza **degli obblighi di direzione o vigilanza** che il Modello – debitamente informatizzato con Vittoria RMS – *autopropone* di neutralizzare, con ciò dando evidenza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 7 del D.L.vo 231/2001, a mente del quale: *"In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

VITTORIA RMS segue il noto ciclo di PDCA (Plan, Do, Check, Act). Ciò che contribuisce alla formazione culturale (e quindi alla responsabilizzazione) dei soggetti a vario titolo interessati nei

molteplici processi aziendale, con evidente vantaggio generale di tutti, su diversi fronti (ambiente, economia, tutela della salute umana etc.).

7.2 ULTERIORE SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GUIDA AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

1. risk assessment e Gap analysis aziendali: mediante tale procedimento si valuta se in relazione alle diverse e numerose fattispecie di reato specificamente richiamate dal D.L.vo n. 231/2001 vi possono essere aree o processi aziendali a rischio, cioè suscettibili di rendere possibile o potenziale l'accadimento del fatto reato previsto dal legislatore, anche solo a titolo di tentativo; a tal fine:

----- si propone la definizione del **concetto di rischio**.

Per “rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell’ambito dell’azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all’art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali.

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di **rischio accettabile**. Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un’operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato). Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell’applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell’esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino *ad impossibilia nemo tenetur*, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite (La nozione di “accettabilità” di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti).

Il rischio, naturalmente, può essere, prima di tutto, *fisiologico* (ad es. una società che trasporta petrolio con le navi è fisiologico che possa commettere reati ambientali) ovvero *patologico* (una impresa che produce software non è detto che commetta corruzione). In ogni caso va valutato secondo un determinato criterio logico di cui in appresso si darà contezza. In proposito si ricorda che, in tema di costruzione dei modelli ex D. Lgs. 231/2001, le Linee Guida di Confindustria introducono un diverso

concetto di rischio accettabile: la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente e/o Fraudolentemente.

----- devono essere promosse periodiche (almeno una all'anno) riunioni tra i soggetti maggiormente interessati dal processo o dall'area ritenuta a rischio, c.d. Key officer/incaricati per trattare lo stato dell'arte aziendale, l'idoneità delle misure in essere e la tenuta del P*G*K. Più in generale, sarà l'ODV a dare corso alle audizioni specifiche dei soggetti interessati e alle eventuali prescrizioni per migliorare il Modello. **Tali riunioni saranno oggetto di verbalizzazione e di successivo caricamento sul software di Vittoria RMS.**

2. Action Plan: gli organi responsabili, dopo aver eventualmente individuato nominativamente determinati incaricati responsabili delle singole aree o processi aziendali ritenuti a rischio reato presupposto secondo le indicazioni del D.L.vo 231/2001, concertano le azioni o prescrizioni necessarie per neutralizzare i rischi, i pericoli e i danni.

A tal fine, il procedimento viene così integrato:

_____ **2a.** si predispongono le prescrizioni funzionali alla potenziale neutralizzazione del rischio ritenuto verificabile, e ciò avvalendosi del criterio

-- **logico** (si valuta il soggetto, le mansioni, l'area di operatività etc. e si deduce la potenzialità del rischio, anche in base alle cognizioni e alla preparazione specifica del soggetto incaricato),

-- del criterio **probabilistico** (si valuta, statisticamente, l'attitudine statistica di quell'area o processo aziendale alla potenziale verifica del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine **comparativa** riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame)

-- di quello **storico aziendale** (si indaga sul pregresso aziendale per capire se vi sia mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere)

-- COMPLIANCE alle linee guida/direttive/leggi tecniche nazionali ed europee di settore.

_____ **2b.** si predispose un sistema di controllo/vigilanza reciproco che garantisca l'attuazione del Modello, sia mediante la prescrizione dei flussi informativi a carico di coloro che vengono individuati come incaricati, sia mediante l'aggiornamento dello stato dell'arte aziendale nei riguardi dell'ODV, prontamente istituito per tutte le funzioni all'uopo necessarie.

_____ **2c.** si organizzano periodici (almeno una volta all'anno) corsi di formazione e informazione sul contenuto del Modello, con annessi questionari multi risposta funzionali alla rivelazione del concreto grado di apprensione degli scopi e dei contenuti del Modello medesimo. I corsi dovranno comunque trattare, in via esemplificativa:

--scopo del modello 231, metodi e criteri adottati dall'azienda per la costruzione e l'attuazione del Modello;

--codice etico e sanzionatorio adottati dall'azienda;

--ruoli dell'ODV;

--la **struttura del reato** (elemento soggettivo: colpevolezza; elemento oggettivo: condotta, danno/rischio, rapporto di causalità tra condotta e danno/rischio, insussistenza di una causa di giustificazione);

--i reati individuati dal Decreto, nonché i reati tributari (specificazione di tematiche attinenti, ad es. elusione fiscale, evasione fiscale...);

-- **concetto proprio di rischio**, ovvero la possibilità che accada qualcosa di pericoloso o dannoso; conseguentemente il corso deve mirare a concertare la previsione e disciplina, attraverso

disposizioni prescrittive la cui violazione può importare sanzioni disciplinari in appresso specificate, per la condizione ideale di operatività del sistema azienda.

La formula **di base** impiegata è la seguente **$R=P*G*K$** dove R= Rischio, P=probabilità che accada un evento dannoso o pericoloso, G= gravità dello stesso, K= fattore dovuto alla formazione ed informazione.

L'ODV – nella fase attuativa del Modello – potrà revisionare e ridefinire la graduazione dei valori correlati al P, al G e al K nell'ottica preventiva del MOG 231.

2d. si responsabilizzano gli incaricati affidando loro l'onere di suggerire azioni migliorative del modello, nonché l'onere di allertare tempestivamente i soggetti apicali e l'ODV circa eventuali anomalie operative dei soggetti interessati di cui siano venuti a conoscenza;

2e. si predispongono un codice etico a chiusura del sistema e di un codice sanzionatorio disciplinare – sulla scorta di quello adottato dal CCNL di riferimento, per il caso di violazione di prescrizioni contenute nel Modello;

2f. si attua un sistema cartaceo o informatico (Vittoria RMS) che documenti l'attuazione del modello e la relativa vitalità.

2g. si attivano gli ulteriori protocolli di settore come meglio dettagliati nella parte speciale del Modello 231

SPECIFICAZIONE DEL $P*G*K$

Il risk assessment e l'action plan sono sviluppati sulla scorta delle seguenti **considerazioni** nonché in applicazione dei seguenti **criteri**:

- **P - probabilistico**: si valuta l'attitudine statistica di quell'area o processo aziendale alla potenziale verifica del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine **comparativa** riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame;
- **G – entità del danno**: si valuta la gravità del danno che il fatto reato potrebbe causare nel caso in cui si verificasse in questo o quel processo specifico;
- **K – fattore formativo/informativo**: misura l'adeguatezza della formazione/informazione individuata, pianificata (ed effettuata) in considerazione del fatto che il D.L.vo n. 231/2001 esime dalla responsabilità l'ente che provi la circostanza del **“non poteva non sapere”** (violazione fraudolenta riferita ai dirigenti) ovvero la circostanza **“dell'omessa o insufficiente”** attuazione degli obblighi di direzione e vigilanza per assenza di idonea formazione”

Il criterio di valutazione proposto utilizza la seguente formula:

$$\mathbf{IR = P \times G \times K}$$

Dove:

- ✓ il simbolo P rappresenta la **PROBABILITÀ**
- ✓ il simbolo G rappresenta l'**ENTITÀ** del **DANNO**
- ✓ il simbolo K rappresenta **fattore FORMATIVO**

e possono assumere i seguenti valori:

NOTE: esiste un'attività di valutazione di rischi già fatta dalla corporate (Corporate risk analysis).

Scala delle probabilità P

Valore	Livello	Definizione / criteri
<u>4</u>	Molto probabile	Si sono già verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda, in aziende simili o in situazioni operative simili .
<u>3</u>	probabile	E' noto qualche episodio nel quale si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
<u>2</u>	Poco probabile	Sono noti solo rarissimi episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
<u>1</u>	improbabile	Non sono noti episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili

Scala dell'entità del danno G

Valore	Livello	Definizione / criteri
<u>4</u>	Molto Grave	Quando la norma associa al reato, una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. d) ed e) (esclusione da agevolazioni divieto di pubblicizzare beni o servizi) e una sanzione pecuniaria o una qualunque delle sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del D. Lvo 231/2001 diverse da quella interdittiva. e si stima che l'ente potrebbe conseguire un profitto di rilevante entità (art. 13 Decreto 231).
<u>3</u>	Grave	Quando la norma associa al reato, una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. d) ed e) (esclusione da agevolazioni divieto di pubblicizzare beni o servizi) e una sanzione pecuniaria o una qualunque delle sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del D. Lvo 231/2001 diverse da quella interdittiva.
<u>2</u>	Medio	Quando la norma associa al reato la sola sanzione pecuniaria (stabilita in quote). Tuttavia l'ente è comunque nella condizione di potersi adoperare tempestivamente per svolgere quanto necessario ad eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 D. L.vo n. 231/01), pur non potendo attendere ai benefici che gli deriverebbero in adempimento dell' art. 12 del Decreto 231
<u>1</u>	Lieve	Quando la norma associa al reato una sanzione pecuniaria (stabilita in quote e tendenzialmente di un importo inferiore ai 30.000 euro) e tuttavia l'ente può fruire di una delle agevolazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D.Lvo 231/2001. Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Scala dell'entità del fattore K

Valore	Livello	Definizione / criteri
<u>0.2</u>	<u>Alta e qualificata</u>	Formazione adeguatamente pianificata ed individuata in termini di contenuti minimi, effettuata o regolarmente in corso di effettuazione; risulta sempre verificata l'efficacia della formazione impartita (mediante questionari, audit, verifiche su campo, ecc..).
<u>0.5</u>	<u>Medio alta</u>	Formazione individuata in termini di contenuti minimi, pianificata, effettuata o in corso di effettuazione ma non sempre verificata l'efficacia della formazione impartita
<u>0.7</u>	<u>Media</u>	Formazione non esattamente o sufficientemente individuata in termini di contenuti minimi; pianificata ma non sempre attuata; saltuariamente risulta presente la verifica dell'efficacia della formazione impartita.
<u>1</u>	<u>Scarsa</u>	Scarse attività di individuazione della formazione in termini di contenuti minimi; scarse pianificazione ed effettuazione delle attività di formazione con assenza di verifica dell'efficacia relativa alla poca formazione impartita – formazione del tutto assente

Definiti il danno, la probabilità e l'entità del fattore K, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula precedentemente descritta, ed è raffigurabile in una opportuna rappresentazione grafico – matriciale del tipo illustrato di seguito, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Matrice di rischio IR

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in basso a destra (danno gravissimo, probabilità elevata), quelle minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica permette di identificare una scala di priorità degli interventi, come riportati nella tabella seguente:

Tabella di definizioni delle criticità

Codice	Criticità	Colore	Definizione	Intervento
IR = 1	Assente			
IR = 1	Lieve		Rischio basso fisiologico dell'attività o assente	Migliorativo/Nessun intervento (12 mesi)
$4 < IR \leq 8$	lieve		Rischio basso ma prevede comunque azioni di controllo	Migliorativo/Non prioritario (entro 6 mesi)
IR > 8	Grave		Rischio con azioni di controllo e programmi da attuare immediatamente	Urgente

Il valore di Indice di Rischio (IR) ottenuto, sarà oggetto di rivalutazione periodica, solitamente con frequenza annuale, con l'attribuzione di un correttivo sull'IR (tale da migliorarlo o peggiorarlo) nella quale verranno presi anche in considerazione i seguenti fattori:

- **logico**: si valuta il soggetto, le mansioni, l'area di operatività etc. e si deduce la potenzialità del rischio, anche in base alle cognizioni e alla preparazione specifica del soggetto incaricato; nello specifico :

- o Anzianità/Esperienza lavorativa di servizio nella mansione svolta della persona potenziale responsabile del reato

- o Posizione gerarchica della persona potenziale responsabile del reato

- o Importanza/valore dell'attività effettuata della persona potenziale responsabile del reato

- **storico aziendale**: si indaga sul pregresso aziendale per capire se vi sia mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere;

- **gestionale**: indaga se l'azienda già adotta sistemi di gestione (es. qualità, sicurezza, ambiente, Serbanes –Oxley, Emas, ecc.) e li attua regolarmente; questi dovranno essere considerati al fine di evitare ripetizioni e confusioni organizzative, evidentemente implementandone gli applicativi propri del MOG 231 (assoggettamento all'ODV, flussi informativi, formazione e informazione specifica ai sensi del MOG, questionari valutativi, sanzionabilità delle condotte od omissioni in violazione del MOG, eticità...).

- **COMPLIANCE** alle linee guida/direttive della casa madre e alle leggi tecniche nazionali ed europee di settore

- **Comparativo**: si valuta se altri operatori / competitor, da un punto di vista statistico, sono stati interessati dal fatto reato di riferimento.

A tal proposito si rappresenta che l'azienda è attualmente certificata come indicato nella presentazione iniziale.

Tali fattori incideranno positivamente/negativamente sulla criticità dell'aspetto e relativa priorità sulle azioni da intraprendere in merito. **L'ODV potrà verbalizzare l'incidenza del correttivo con un valore da -2 a +2** che inciderà sul fattore P.

7.3 CARATTERISTICHE/CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE

La **formazione** dovrà investire tutti i potenziali interessati, in ragione delle aree di rischio-reato ai quali i medesimi risultino esposti per mansione/funzione.

Alla **formazione generica**, protesa alla divulgazione del D.l.vo n. 231/2001 e del Modello 231 aziendale (sua ratio e finalità), dovrà possibilmente affiancarsi una **formazione specifica** sulle seguenti tematiche specifiche:

1. corruzione e reati simili (induzione indebita);
2. associazione a delinquere;
3. delitti contro l'industria e il commercio
4. riciclaggio – ricettazione
5. abusi di mercato
6. reati contro la PA
7. reati societari e tributari
8. reati informatici e privacy
9. reati colposi (ambiente e sicurezza)
10. struttura del reato (elementi oggettivi e soggettivi)
11. concetto di interesse / concetto di vantaggio per l'ente;
12. etica e sanzioni
13. flussi informativi
14. vigilanze - *culpa in eligendo/culpa in vigilando* - caratteristiche della vigilanza perché possa intendersi esimente
15. revisione/aggiornamento MOG

I protocolli aziendali dovranno garantire la neutralizzazione delle fattispecie criminose, cioè le condotte commissive e omissive che potrebbero condurre alla commissione dei reati. Ne consegue che la formazione/informazione agli interessati è fondamentale e contribuisce ad ottenere dagli stessi un utile contributo al miglioramento del sistema di gestione.

Alla formazione potrà provvedere anche l'ODV.

REATI NON INTERESSATI

- falsità in monete;
- delitti con finalità di terrorismo;
- delitti contro la personalità individuale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Prostituzione minorile, Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, Acquisto e alienazione di schiavi): per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'ente potrebbe trarre beneficio dall'illecito. Ma è sicuramente il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento

della prostituzione minorile, che si addice ad un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblica materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti. Le società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi quelle particolarmente esposte a fattispecie criminose del tipo in esame.

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: La *ratio* della norma è di sanzionare quegli enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

La società non è quotata in mercati regolamentati, quindi è da escludere il risk assessment relativamente ai reati disciplinati dal TUF e riguardanti società quotate (cfr. art. 173 bis TUF).

È chiaro che le schematizzazioni di cui ai processi sopra individuati sono funzionali alla redazione e organizzazione del lavoro. In fase di attuazione del modello, potrà ben accadere che alcuni procedimenti siano implementati e trattati in uno con altri.

Si dà conto del fatto:

- Che le deleghe e le procure sono coerenti con le missioni assegnate e commisurate al perseguimento degli obiettivi aziendali nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e regolamenti;
- Che è osservato il principio della separazione delle funzioni incompatibili con particolare riferimento alle funzioni amministrative, finanziarie ed informatiche;
- Che la pianificazione finanziaria degli investimenti si focalizzi sulla gestione e sui rischi delle risorse aziendali e la eventuale politica di investimento delle disponibilità finanziarie sia dirottata sul basso rischio e ampio mercato.

8 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1 lett. b del Decreto, stabilisce come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento.

Premesso che costituisce causa di ineleggibilità a componente dell'Organismo di Vigilanza la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile, tale organismo, per MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE, è composto da 4 membri.

Il soggetto a cui è stato attribuito tale compito deve godere dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza

L'Organismo è inserito come unità Staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile. Tale Organismo dispone un'attività di reporting al vertice dell'Ente, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Tali requisiti sono fondamentali affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

- Professionalità

I componenti dell'Organismo sono dotati delle conoscenze tecniche e giuridiche necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche unitamente a quella di indipendenza - garantiscono l'obiettività di giudizio.

- Continuità d'azione

La presenza dell'Organismo è costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello.

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto (o i soggetti) più idoneo al quale attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi di altre funzioni di MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.

All'Organismo è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b) sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- I. presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni societari in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate al Consiglio di Amministrazione;
- II. follow up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Sul piano più operativo sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

- attivare le procedure di controllo;

- condurre ricognizioni dell'attività della Società ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
- effettuare periodicamente (con il supporto dei Responsabili delle varie funzioni e/o degli *owner* di processo) verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello (tra cui i flussi informativi), nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni della Società, in primis il Collegio sindacale (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante di MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività che possono esporre la Società al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare all'Organismo devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione delle clausole standard ecc. siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni della Società per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).
- deve essere portata a conoscenza dell'Organismo, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice di condotta aziendale. Le segnalazioni possono essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e di quanto previsto dal Codice di condotta aziendale. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

9 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione, anche su impulso dell'ODV, delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Direttivo ha il compito di apportare con cadenza periodica, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega.

10 RENDICONTO

L'Organismo di Vigilanza provvederà a rendicontare annualmente al CDA lo stato dell'arte aziendale in relazione al MOG 231.

Marifarma FM Srl

sede legale: Via Balilla, 13/4 | 65121, Pescara - Italy

sede operativa e amministrativa: Via Aterno, 94
66020, San Giovanni Teatino (CH) - Italy

T +39 085 44 60 321 | F +39 085 44 60 436

www.marifarmafm.it | contact@marifarmafm.it

Posta certificata: marifarmafm@peccicura.it

Pagina 44 di 70

Codice Fiscale e Partita Iva: 01547940682

Registro Imprese Pescara 15182/1999

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Organizzazione con Sistema Gestione Certificato UNI EN ISO 9001:2008 da CertiEuro, Organismo accreditato Accredia per EA35 – Cert. N.11102-427-Q/1 [EA35] | N.11102-427-Q/2 [EA19]

Marifarma FM Srl società con socio unico | Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Marinelli Holding Srl

 **MARINELLI HOLDING**

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di condotta aziendale di MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

Tali sono tutti gli amministratori e i sindaci, i suoi dipendenti (inclusi i dirigenti), nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la società (es. procuratori, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner, di seguito, indicati quali ‘Terzi Destinatari’).

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e nel Codice di comportamento, che ne è parte.

Il complesso delle regole contenute nel Codice di condotta aziendale, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di preservare l’immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato.

Il Codice di condotta aziendale tratta i seguenti argomenti:

- individuazione dei principi etici e dei valori di riferimento;
- norme di comportamento;
- protezione delle informazioni riservate di MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE e di Terzi;
- conflitto d’interessi;
- rapporti con i colleghi;
- rapporti con l’esterno, i rapporti con i mass media, i rapporti con l’ambiente;
- rispetto delle *policies* di MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE;
- rendicontazione finanziaria;
- informativa societaria.

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate:

- tenere un comportamento etico in tutte le trattative;
- rispettare la normativa e rivolgersi a chi di competenza in caso di dubbio;
- osservare tutte le procedure;
- rispettare gli altri, inclusi i colleghi;
- essere affidabili e responsabili;
- agire in modo coerente con quanto si dichiara e fare ciò che è giusto.

12 SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE ha quindi adottato un sistema disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Di seguito viene sintetizzato il Sistema Disciplinare di MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE fermo restando che per la relativa completa disciplina si rimanda al documento nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.

In ossequio alle disposizioni del Decreto, MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE si è dotato di un Sistema Disciplinare, comunicato ai soggetti in posizione apicale ed ai dipendenti attraverso la pubblicazione sulla rete aziendale e relativa comunicazione a mezzo e-mail della pubblicazione agli interessati, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

Il Sistema Disciplinare di MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE

indica i soggetti passibili delle sanzioni previste, suddivisi in quattro differenti categorie:

1. gli Amministratori e i Sindaci;
2. gli altri soggetti in posizione "apicale";
3. i dipendenti di MARIFARMA FM S.R.L. UNIPERSONALE;
4. gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello.

indica le possibili violazioni, suddivise in due differenti categorie, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate nella Parte Speciale;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Trovano, inoltre, apposita evidenza le violazioni, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità, in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
4. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
5. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 6;
6. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

indica, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello. Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, sono previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli ad esso connessi (ad es., diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione del contratto).

In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a) la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- b) la tipologia della violazione;
- c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- d) le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

disciplina il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

13 LE SINGOLE FAMIGLIE DI REATO

Per ogni gruppo di reati l'ODV provocherà un contraddittorio con i diretti interessati, secondo l'organigramma aziendale, finalizzato ad una revisione e implementazione ciclica delle fattispecie di reato, nonché alla definizione di un gap analysis che tenga aggiornati i protocolli aziendali finalizzati a prevenire i rischi.

13.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRIMA FAMIGLIA DI REATI: Articolo 24 D.L.VO 231/2001,

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.

Tale ipotesi di reato reprime le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, il cui scopo tipico, individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, è uno scopo di interesse generale, che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso.

Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati.

Il momento consumativo del reato coincide con un ritardo "essenziale" (ossia che incida sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera o allo svolgimento dell'attività) rispetto al termine indicato dal provvedimento di erogazione. In altra prospettiva a nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316 ter c.p.

L'iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall'art. 640 bis) determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita per l'appunto dall'art. 640 bis c.p.). Il reato in esame si concretizza dunque nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero nella omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione dunque la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea - Art. 640 c.p.

Tale fattispecie è richiamata dal decreto legislativo in esame solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza.

L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, sicché per la consumazione dello stesso è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata. Tale ipotesi appare configurabile in particolare nel caso in cui un Ente interessato alla aggiudicazione di una gara, fornisca alla Pubblica Amministrazione documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del decreto legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640 bis c.p.

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Frode Informatica, art. 640 ter

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito...

Integra il reato di frode informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico aziendale mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso nell'ambito finanziario e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro destinate ad altre attività.

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

Corruzione per un atto d'ufficio - Art. 318 c.p.

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere un atto del proprio ufficio. In sostanza l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed

esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.

In pratica ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317, risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319 c.p.

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale, anche in questo caso vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322 bis c. p.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Concussione - Art. 317 c.p.

La concussione è il più grave dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale sicché si vede costretto o comunque indotto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. Ne deriva che in tale ipotesi sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

Da queste brevi considerazioni emerge che le ipotesi di concussione siano destinate ad assumere un rilievo marginale ai fini del decreto legislativo in esame.

Posto infatti che la responsabilità da reato non può riguardare gli Enti pubblici, e considerato altresì che i privati, come detto, in relazione agli episodi concussivi possono essere qualificati solo come persone offese e non anche come soggetti attivi, è evidente che l'Ente potrà rispondere per episodi di concussione solo nel caso in cui i soggetti indicati nel decreto legislativo abbiano concorso con un pubblico ufficiale estraneo all'Ente alla commissione del delitto previsto e punito dall'art. 317 c.p.

La legge Severino (L. 190/2012) ha introdotto nel Codice penale l'art. 319-quater che sanziona, salvo il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.**

La pena è la reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro o altra utilità la reclusione è fino a tre anni.

Alla società, ove venga accertata la propria responsabilità a norma del D.Lgs. 231/2001, si applica invece la sanzione da trecento a ottocento quote.

Più in dettaglio risultano modificati i reati di:

1. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
3. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
4. corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
5. corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
6. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

In alcuni casi si tratta solo di un inasprimento delle pene. In tal caso, dunque, gli aggiornamenti del modello non comportano un particolare impegno se non quello di recepire la modifica normativa.

In altri casi, invece, cambiano i potenziali soggetti attivi del reato (ad. esempio: incaricati di pubblico servizio, membri degli organi delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, ecc.).

Considerazioni critiche

INDUZIONE INDEBITA: Il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), sia per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Preme evidenziarsi, a tal proposito, che proprio il possibile coinvolgimento – e la conseguente punibilità – di un soggetto terzo rispetto alla pubblica amministrazione comporta i maggiori rischi per enti, società e associazioni, dato che, come è noto, le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici (nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), circostanza che rende certamente meno agevole, ma non l'esclude, l'incriminazione dell'ente per fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

L'introduzione di tale nuova fattispecie nell'alveo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, tra l'altro, non è di poco conto per gli enti se si considera che oltre al rischio che sia comminata una sanzione pecuniaria di entità compresa tra trecento a ottocento quote (equivalente ad una condanna pecuniaria che può arrivare fino a un milione duecentomila euro), vi è anche quello che venga applicata, quale misura interdittiva e per una durata non inferiore ad un anno, la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il commissariamento (ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato decreto, anche congiuntamente).

Relativamente ai reati contro la PA in genere, si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

Le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso o individualmente concorrono a realizzare condizioni di prevenzione ed identificazione delle situazioni a rischio di reato, sono i seguenti:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Presidente/Amministratore Delegato
3. il Direttore Tecnico
4. il Responsabile Amministrazione, Controllo e Personale
5. l'Organismo di Vigilanza
6. il Collegio sindacale
7. tutti gli incaricati specificamente individuati che svolgono funzioni importanti, a vario titolo, rapporti con la P.A.

Merita ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa); sia come corruzioni c.d. passive (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito si verificherà sicuramente con minor frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, **cioè, interesse o vantaggio dell'ente**. Tuttavia non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità dell'ente e ciò, verosimilmente, si potrà verificare con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (i c.d. enti pubblici economici), la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio. A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto.

Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono molto più rare. Infatti, il comportamento concussivo deve essere realizzato *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

Va detto peraltro che i reati contro la pubblica Amministrazione, a differenza di altri pur contemplati nel catalogo 231, interessano in genere tutti gli enti e società, si pensi, ad esempio, a tutte le astratte possibilità di essere sottoposti a controlli da parte di Uffici della pubblica Amministrazione (Amministrazione fiscale, enti previdenziali, sicurezza sul lavoro, ecc.) a prescindere dalla attività in concreto svolta.

13.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

SECONDA FAMIGLIA DI REATI: Art. 24-bis, D.L.vo 231/01

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Art. 615 quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
617-quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

635-bis 635-ter 635-quater 635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

13.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Terza famiglia di reati – Art. 24-ter D. L.vo n. 231/01

Art. 416 Associazione per delinquere *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere taluno dei delitti ... di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni*

416-ter Scambio elettorale politico-mafioso

Art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

Articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

13.4 CONCUSSIONE E CORRUZIONE

Quarta famiglia di reati - Art. 25 D.L.vo n. 231/01

Art. 318 – 321 – 322 Corruzione per un atto d'ufficio *Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito ...* **e Istigazione alla corruzione**

Art. 317 Concussione *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito...*

Art. 319 - 319-bis Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio *Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito...*

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena...*

Art. 321 - 320 e 322-bis - Pene per il corruttore

Programma Anticorruzione.

La società si pone l'obiettivo di allineare il sistema di controllo interno della società alle *best practice* vigenti in materia al fine di dotarsi di un *corpus* normativo anticorruzione (es. anti bribery act) che, tra l'altro, renda maggiormente efficiente ed efficace l'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

A tale scopo, si riportano le fasi in cui si articola un adeguato programma anticorruzione:

Fase 1 – Analisi documentale

In questa fase, bisogna effettuare un esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materiae*. L'attività in questione, unitamente a quella descritta alla successiva fase, rappresenta un presupposto necessario per l'elaborazione di un *assessment* che fornisca una rappresentazione complessiva della realtà aziendale all'interno della quale individuare le criticità connesse al tema in esame.

Fase 2 – Coinvolgimento delle funzioni chiave

Devono essere coinvolte (come detto sopra, mediante tavole rotonde e questionari) le funzioni aziendali chiave, cioè quelle figure che potranno fornire elementi valutativi utili per la attività di analisi dei rischi.

Fase 3 – Valutazione dei rischi

L'attività qui descritta consiste nella predisposizione di un documento di analisi dei rischi connessi al D.Lgs. 231/01 e alla materia della cd. *anticorruption*.

In particolare, sulla base della valutazione dei presidi, delle procedure, dei controlli e delle prassi esistenti all'interno delle società, dovrà esser redatto un documento che evidenzierà le aree aziendali in cui maggiormente sussistono rischi di corruzione e indicherà (*gap analysis*) quali azioni correttive intraprendere.

Fase 4 – Integrazione Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Alla luce dell'attività sopra descritta, la società dovrà valutare l'opportunità di integrare il Modello organizzativo mediante la predisposizione di una nuova parte speciale i cui principi tengano conto degli esiti della valutazione dei rischi effettuata (questa parte riguarda e coinvolge principalmente VITTORIA RMS).

Fase 5 – Redazione del Codice Anticorruzione

La società può in ogni caso, sulla scia delle *best practice* straniere, anche a prescindere dalle valutazioni di cui alla precedente Fase 4, adottare un c.d. Codice Anticorruzione, volto ad integrare le previsioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento degli strumenti normativi in materia anticorruzione, corredato da una specifica procedura per la comunicazione dei casi di sospetto di frode.

Fase 6 – Formazione

Infine, la realizzazione di specifica attività formativa in materia *de qua* costituisce un elemento fondamentale, come sempre, per poter dimostrare l'efficacia sia del Modello Organizzativo sia del Programma Anticorruzione.

E' opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Ancora, merita ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa); sia come corruzioni c.d. passive (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito si verificherà sicuramente con minor frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio dell'ente. Tuttavia non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità dell'ente e ciò, verosimilmente, si potrà verificare con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (i c.d. enti pubblici economici), la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio. A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Infatti con la riforma del 1990 è stata accolta una **nozione di pubblico ufficiale e d'incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo"**, che comporta una difficile valutazione, "caso per caso", delle singole funzioni ed attività aziendali sia per determinare la qualificazione del soggetto all'uopo assegnato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) e sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Ne discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse, a fini penalistici. Una banca di diritto privato, ad esempio, svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

a) la qualifica di pubblico ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;

b) sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

L'individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si potrebbe presentare in misura maggiore dovrà tener conto caso per caso della specifica funzione svolta, pubblica o meramente privata, dall'azienda:

- Gestione finanziaria
- Erogazione di servizi
- Attività funzionalmente connesse con l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio

13.5 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Quinta famiglia di reati - Art. 25 bis, D.L.vo n. 231/01

Art. 453 - 454 - 455 - 460 e 461 *Falsificazione/Alterazione di monete di filigrana, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*

13.6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Sesta famiglia di reati - Art. 25-bis, D.L.vo n. 231/01

Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio *Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa...*

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito*

Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito*

Art. 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Art. 517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

Art. 513 bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito*

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito*

13.7 REATI SOCIETARI

Settima famiglia di reati - Art. 25-ter, D.L.vo n. 231/01

reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali *gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

2622 c.c. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni*

Art. 2623 c.c. falso in prospetto (abolito ex art. 34, L. 262/2005)

Art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

2625 impedito controllo *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro;*

Art. 2632 c.c. formazione fittizia del capitale

Art. 2626 c.c. indebita restituzione dei conferimenti *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*

Art. 2627 c.c. illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2628 *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi*

consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge

Art. 2629 c.c. operazioni in pregiudizio dei creditori *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Art. 2633 c.c. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Art. 2636 c.c. illecita influenza sull'assemblea

Art. 2637 c.c. aggio *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Art. 2638 c.c. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

ART. 2635 c.c. (introdotto dalla legge Severino).

Il reato di corruzione tra privati viene collocato nell'ambito dei reati societari disciplinati dal codice civile e va a sostituire il precedente art. 2635, rubricato "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", con contestuale sua introduzione, limitatamente al comma 3, nel novero dei c.d. reati-presupposto all'art. 25-ter, comma 1, lett. *s-bis*) , D.Lgs. n. 231/2001.

L'art. 2635 cod. civ. sanziona, infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società*» (comma 1), con pena più lieve se il fatto è commesso «*da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma*» (comma 2). È imputabile, insieme al corrotto anche il corruttore ovvero «*chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma*» (comma 3).

L'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede quale reato-presupposto il delitto di corruzione tra privati, nei soli «*casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile*» ai quale applica una sanzione pecuniaria dalle duecento alle quattrocento quote (sanzione equivalente ad una condanna pecuniaria che può arrivare fino a seicentomila euro). Pertanto, con riferimento a tale fattispecie una eventuale responsabilità può sorgere soltanto in capo all'ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che «dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell'art. 2635 cod. civ. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati soggetti).

Rispetto la previgente formulazione si assiste:

ad un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui;

all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

Ulteriore elemento di novità è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli «*obblighi inerenti al proprio ufficio*». Questa circostanza sembra confermare ancora una volta che la

ratio incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

13.8 TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Ottava famiglia di reati - Art. 25 *quarter*, D.L.vo n. 231/01

artt. 270 (Associazioni sovversive) - **270 bis** (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) – **(280** Attentato per finalità terroristiche o di eversione) – **289 bis** Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) **c.p.**

13.9 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Nona famiglia di reati - Art. 25-*quater*, D. L.vo n. 231/01

Art. 583-bis c.p. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito...*

13.10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DELITTI PREVISTI DALLA SEZIONE I DEL CAPO III DEL TITOLO XII DEL LIBRO II DEL CODICE PENALE

Decima famiglia di reati - Art. 25 *quinqüies*, D.L.vo n. 231/01

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, **601 c.p.** Tratta di persone e **602 c.p.** Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 600-bis Prostituzione minorile, **600-ter** sfruttamento di minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche e **600-*quinqüies*** Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

600-bis, secondo comma, atti sessuali con un minore

600-ter, terzo e quarto comma, divulgazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuzione o pubblicizzazione di materiale pornografico, o notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto

600 *quater* Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo **600 ter**, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni

13.11 ABUSI DI MERCATO

Undicesima famiglia Art. 25-*sexies*, D. L.vo n. 231/01 di reati -

Parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

13.12 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dodicesima famiglia di reati - Art. 25-septies, D.L.vo n. 231/01

Art. 589 c.p. Omicidio colposo - *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito...*

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose - *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.*

13.13 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO (autoriciclaggio) E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Tredicesima famiglia di reati - Art. 25-octies, D.L.vo n. 231/01

Art. 648 c.p. Ricettazione (*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito...*)

648 bis Riciclaggio (*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito...*)

648-ter del codice penale - Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito...*)

CONSIDERAZIONI CRITICHE - autoriciclaggio

Il nuovo articolo 648 ter del Codice penale sanziona in modo particolarmente grave chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo (quindi doloso), provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche o finanziarie, **in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale reato.**

Le fattispecie illecite descritte dalla norma (sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche o finanziarie) siano comunque punite ai fini dell'autoriciclaggio, altrimenti sarebbe del tutto privo di senso la nuova locuzione «fuori dei casi di cui ai commi precedenti». Ne consegue, in concreto, che in presenza di reati tributari la possibilità di commettere il nuovo delitto diventa particolarmente elevata a tal punto che, in molte ipotesi, con la semplice condotta illecita integrante il reato tributario, di fatto, si potrebbe consumare anche l'autoriciclaggio.

E, infatti, i proventi derivanti da evasione fiscale vengono normalmente trasferiti o impiegati in attività economica/finanziaria: quindi le condizioni per integrare il nuovo delitto ci sono tutte. Resterebbe solo da verificare che attraverso tali condotte si sia ostacolata concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme. In concreto chi sottrae somme all'erario (non dichiara ricavi) ben difficilmente le deposita sui propri conti preferendo altri espedienti (conti altrui, contanti): già tale

circostanza potrebbe integrare l'ostacolo all'identificazione richiesto dalla norma. In altre parole, si giungerebbe alla circostanza paradossale che, per evitare che il delitto di autoriciclaggio, chi ha commesso un reato tributario dovrebbe successivamente custodire e impiegare i proventi in modo del tutto trasparente.

Il MOG 231 aziendale predica, a tal proposito, la prevenzione dei reati tributari proprio in connessione con i reati di riciclaggio (v. P06 MOG 231 aziendale), ciò che risulta ora ulteriormente utile al fine di prevenire anche i reati di autoriciclaggio.

PRESCRIZIONI

Le azioni da attuare, pertanto, sono sicuramente la formazione e informazione specifica nonché l'attuazione di protocolli o procedure aziendali in *compliance* ai principi di cui al modello.

Tenuto conto degli effetti della crisi economica in corso, ulteriore sviluppo dell'azione di vigilanza in seno all'ODV verterà inoltre – in collaborazione con il Collegio Sindacale, tramite apposito flusso informativo – sui seguenti due temi in stretta attinenza anche con la prevenzione dei reati di riciclaggio:

1. tema della continuità aziendale (going concern), che l'articolo 2423-bis del Codice civile definisce come «prospettiva di continuazione dell'attività» e
2. tema di cui allo Ias 1 definito come «capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento».

Sul punto si osserva, che parte di questi fattori sono già oggetto di vigilanza e monitoraggio da parte dell'ODV, in attesa di ricevere, sul punto, le osservazioni del Collegio sindacale.

I temi in commento hanno acquisito una valenza centrale per l'organo amministrativo ma anche per il collegio sindacale, come ha più volte ricordato la giurisprudenza, ad esempio anche nella sentenza di Cassazione n. 13081/2013, **sottolineando la responsabilità dei sindaci connessa all'omissione dei controlli volti ad impedire la prosecuzione dell'attività in mancanza dei requisiti per la medesima.**

In particolare, il collegio sindacale – a maggior ragione se investito dell'incarico di revisione – deve monitorare la sussistenza dei requisiti di continuità aziendale e le azioni poste in essere dal Cda per verificarla e assicurarla (come peraltro ribadisce il paragrafo n. 11 delle norme di comportamento del collegio sindacale del Consiglio nazionale dei commercialisti).

Diventa quindi decisivo comprendere quali siano i segnali del possibile venire meno del going concern, ovvero – come ricorda l'Oic n. 5 in linea con il principio Ias 1 – «dell'azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio». Ed è lo stesso Oic 5 a esemplificare questi segnali, richiamandosi integralmente al principio di revisione n. 570:

- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza.

Questi aspetti saranno oggetto di discussione con il Collegio sindacale

Anche se l'Oic 5 ricorda come non tutti gli indicatori evidenziati nel paragrafo 7.2. siano «idonei a segnalare l'esistenza attuale di una "situazione di insolvenza" o di una "situazione di crisi d'impresa", nel significato attribuito a tali espressioni dalle disposizioni di legge fallimentare», è evidente come buona parte degli stessi si proponga di misurare e prevedere i flussi finanziari dell'impresa e la sua capacità prospettica di far fronte alle proprie obbligazioni in un arco temporale razionalmente prevedibile.

LA GIURISPRUDENZA E LA CONFIGURAZIONE DEL REATO DI RICICLAGGIO

Le seguenti considerazioni saranno oggetto di apposito corso di formazione e informazione ai soggetti interessati.

Il reato di riciclaggio sussiste anche nel caso in cui sia garantita la tracciabilità del denaro: è questo un importante aspetto da tenere a mente, ribadito da ultimo dalla Cassazione penale con la sentenza n.43881 del 22.10.2014.

Il reato di riciclaggio, L'elemento oggettivo

Già con la sentenza 21 agosto 2012, n. 32936 la Corte di Cassazione si era soffermata sull'elemento oggettivo del reato, chiarendo che si può parlare di riciclaggio anche soltanto nel caso in cui vi sia un trasferimento di denaro tra una persona e l'altra perfettamente tracciato, in quanto la condotta punibile è quella della sostituzione del denaro, cui si aggiunge l'operazione intesa a ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

È stato quindi chiarito che *“non è necessario che sia impedita la tracciabilità del percorso dei beni (cfr., ad es., Cass. Sez. 6, n. 26746 del 6.4.11, dep. 7.7.11) e/o che le operazioni siano avvenute attraverso strumenti negoziali in sé apparentemente legittimi e non occulti, costituendo ostacolo all'esatta identificazione della provenienza di denaro od altri beni anche soltanto l'immotivato coinvolgimento, nei trasferimenti, di più persone (cfr. Cass. Sez. 2, n. 47375 del 6.11.09, dep. 14.12.09)”*.

Con la recentissima sentenza n.43881 del 22.10.2014, la Corte di Cassazione è ritornata sul punto, chiarendo che *“il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive”*, per cui integra un atto di riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato.

L'elemento soggettivo

La sentenza in commento si sofferma anche sull'elemento soggettivo, ricordando come, con riferimento al reato di riciclaggio, *“l'elemento soggettivo possa essere integrato anche dal dolo eventuale, quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito”*. Viene a tal proposito richiamata la sentenza della Cassazione n.8330 del 26/11/2013.

Nello specifico, merita di essere ricordato che il caso in oggetto riguarda il trasferimento di 3.600.000 euro da una società (successivamente fallita) all'indagato, per poi essere investiti nell'aumento di capitale di una diversa società. L'indagato promuoveva quindi ricorso per Cassazione rilevando, tra l'altro, il difetto di dolo, in quanto mancava sia la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro in testa all'agente sia la volontà di ostacolare l'individuazione della provenienza illecita delle somme.

A tal proposito la Corte di Cassazione rileva come l'indagato avesse ricevuto un'ingente somma di denaro, senza che vi fosse documentazione di alcun titolo giuridico che giustificasse sotto il profilo legale tale ingente passaggio di denaro. Questo comportamento è stato quindi ritenuto, da solo, sintomatico della consapevolezza in testa all'agente della provenienza illecita del denaro e del conseguente dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione.

13.14 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Quattordicesima famiglia di reati - Art. 25-novies, D.L.vo n. 231/01

Legge 22 aprile 1941, n. 633: Art. 171, primo comma, lettera *a-bis*) - messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa - **e terzo comma** (opera non destinata al commercio), **171-bis** (Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)...La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.... Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena....), **171-ter, 171-septies, 171-octies, 174-quinquies**

13.15 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Quindicesima famiglia di reati - Art. 25-novies, D.L.vo n. 231/01

Art. 377-bis c.p. - chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito

13.16 REATI TRIBUTARI

Sedicesima famiglia di reati: Si tratta di ipotesi di reato non espressamente richiamate dal D.L.vo n. 231/01, ma che fanno a questo rinvio, direttamente o indirettamente, come peraltro suggerito dalla circolare della GdF del marzo 2012.

D.Lvo n. 74/2000 (artt. 1-11 e ss.)-

DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

Art. 4 (Dichiarazione infedele)

Art. 5 (Omessa dichiarazione)

Art. 6 (Tentativo) *1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.*

Art. 7 (Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio)

Art. 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Art. 9 (Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Art. 10 bis (Omesso versamento di ritenute certificate)

Art. 10 ter (Omesso versamento di IVA) - **Art. 10 quater** (Indebita compensazione)

Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

Art. 12 (Pene accessorie). 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:

- a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
- b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni;
- c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni;
- d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
- e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.

13. (Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario)

Art. 17 (Interruzione della prescrizione). 1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.

Art. 19 (Principio di specialità)

1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

N. B: Art. 11 D.L.vo n. 472/1997: 1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa **dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato** ovvero **dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze**, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione **sono obbligati solidalmente** al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

2. ...

Art. 20 (Rapporti tra procedimento penale e processo tributario) 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

Art. 21 (Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti) 1. **L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.**

2.

L. n. 423/1995: 1. 1. *La riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua **alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale.*** 2. ...

13.17 REATI AMBIENTALI

ATTENZIONE: Diversi reati ambientali colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi, per esempio, a talune incriminazioni contenute nel Codice dell'ambiente: scarico di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), comma 3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259) o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (art. 279). **La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa.** Si tratta quasi sempre di contravvenzioni, come si desume dal tipo di sanzioni irrogabili: arresto e ammenda, in luogo di reclusione e multa, espressive della natura delittuosa del reato, ai sensi dell'articolo 17 del codice penale. Sul piano della disciplina, **dalla qualificazione contravvenzionale discende l'indifferenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, tra dolo e colpa.** La punibilità delle contravvenzioni per colpa, dunque, non esige l'esistenza di una previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, ma è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (art. 42, ultimo comma, c.p.).

Il Decreto Legge n. 136/2013 ha introdotto nel Codice dell'ambiente il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso, ai titolari d'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del decreto 231, mentre non è prevista la responsabilità dell'ente.

Diciassettesima famiglia di reati

(art. 11, comma 1, lett. d), L. n. 300/2000) nonché art. 192, comma 4, D.L.vo n. 152/2006 (T.U. ambiente); ORA art. 25 undecies D.L.vo 231/2001:

Articolo 727 Bis c.p., Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. 1. *Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.* 2. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011.*

Articolo 733 Bis c.p., Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda

non inferiore a 3.000 euro. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011.

Art. 137 T.U. ambiente, 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali

vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 256 T.U. ambiente, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 T.U. ambiente, commi 1 e 2, Bonifica dei siti, 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni

soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 T.U. comma 4, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, ... 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 T.U. ambiente, comma 1, Traffico illecito di rifiuti, Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 T.U. ambiente, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis T.U. ambiente, Sistema informatico di controllo della **tracciabilità dei rifiuti**, ...6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi....

Art. 279 T.U. ambiente, Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,

dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Art. 1, L. 150/1992, Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1, 1.

Art. 2 L. 150/1992, Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2;

Art. 6, L. n. 150/1992, Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Reati richiamati dall'art. 3 bis L. n. 150/1992, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).] 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n.

3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento provocato dalle navi

Art. 192, D.L.vo n. 192/2006: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis)

casi concreti reati ambientali

GESTIONE NON AUTORIZZATA: l'impresa effettua trasporto, recupero, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, quindi commette il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti. La fattispecie è disciplinata dall'art. 256, comma 1, lett. b) del T.U. (che prevede l'arresto e l'ammenda). Per l'ente si aggiunge l'applicazione della sanzione ex art. 25-undecies D.L.vo 231/2001 (da 38000,00 a 387000,00 euro).

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: art. 260 comma 1 T.U. ambiente.

Mancanza della scheda SISTRI: l'impresa predispone un certificato di analisi dei rifiuti che contiene false indicazioni sulla loro natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche affinché possa essere utilizzato durante il relativo trasporto (fattispecie sanzionata dall'art. 25 undecies D.L.vo 231);

SCARICO DI ACQUE REFLUE: l'impresa che tratta rifiuti pericolosi o materiali tossici scarica in acque superficiali le proprie acque reflue contenenti materiali tossici, in violazione dell'all. 5, tabella 5, T.U. ambiente.

13.18 ASSUNZIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Diciottesima famiglia di reati

Trattasi dei delitti di cui all'art. 22, comma 12bis, del D.L.vo n. 286/98.

14 FONTI DI COGNIZIONE

D. L.vo n. 231/2001, norme tecniche (T.U. 81/08, T.U. ambiente)

Giurisprudenzadi legittimità e di merito

Documenti di prassi: Circolare n. 83607/2012 Comando Generale della Guardia di Finanza – Volume III – (inserisce i reati tributari tra i reati presupposto, con particolare riferimento al riciclaggio); provvedimenti del garante privacy, provvedimenti CONSOB etc.

D.Lgs n. 81/2001 in materia di sicurezza sul lavoro e D.L.vo 152/2006 in materia di ambiente

Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 emanate dall'UNI-INAIL

Linee Guida Confindustria

British Standard OHSAS 18000:2007 in materia di sicurezza sul lavoro

D.L.vo n. 81/2008 (sicurezza)

D.L.vo n. 152/2006 (ambiente)

Circolare GdF marzo 2012

Ciclicità del MOG 231

